

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XI Camera e 5 ^a e 11 ^a Senato) .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III, VIII, X e XIII)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	53
DIFESA (IV)	»	61
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	112
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	113
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	114

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 24 settembre 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 14.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 14.55.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili atti-

nenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, precisa preliminarmente come nell'ambito del Comitato si sia concordato di razionalizzare l'attività istruttoria secondo criteri di economia procedurale che ne garantissero l'efficacia e la speditezza. In primo luogo, si è ritenuto opportuno coinvolgere i Gruppi parlamentari, tramite i relativi rappresentanti nel Comitato, al fine di compiere una prima verifica, di carattere preliminare, sull'effettiva permanenza delle cariche dichiarate dai deputati all'inizio della legislatura ed avviare, ove necessario, anche l'acquisizione di opportuni elementi di chiarimento. Il Comitato si è orientato nel senso di ritenere sufficiente una dichiarazione resa per iscritto dal deputato interessato ai fini della verifica della cessazione di una carica. Si è ritenuto, in particolare, che la diretta e personale assunzione di responsabilità da parte del deputato che dichiara la cessazione di una carica possa rendere superflua l'acquisizione della presa d'atto da parte dell'ente.

Pertanto, in esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le

incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Angelo ATTAGUILE, cessato dalla carica di presidente del collegio sindacale della società ASEC s.p.a. in data 23 novembre 2013, dalla carica di sindaco della società SIDRA s.p.a. in data 14 ottobre 2013, dalla carica di sindaco della società Servizi ausiliari s.p.a. in data 10 marzo 2015 e dalla carica di sindaco della società Multiservizi s.p.a. in data 5 giugno 2013;

Lorenzo BECATTINI, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Toscana Energia s.p.a. in data 20 luglio 2015, e dalla carica di consigliere di amministrazione di Gesam s.p.a. in data 20 luglio 2015;

Franco BORDO, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (ALER) – Provincia di Cremona in data 1° aprile 2013;

Stefano BORGHESI, cessato dalla carica di sindaco della società Agecontrol s.p.a. nel mese di giugno 2013, dalla carica di consigliere di amministrazione di ASPEM s.p.a. – Varese nel mese di maggio 2013, e dalla carica di presidente del collegio sindacale di Address Software dal 2013;

Enrico BORGHI, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di «Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.a.» in data 12 aprile 2013;

Maria Elena BOSCHI, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione di Publiacqua s.p.a. in data 4 giugno 2013;

Giorgio BRANDOLIN, cessato dalla carica di componente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in data 22 luglio 2014;

Filippo BUSIN, cessato dalla carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione della società Pasubio tecnologia s.r.l. in data 23 aprile 2013;

Ernesto CARBONE, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) nel mese di marzo 2013 e dalle cariche di amministratore delegato e di presidente del consiglio di amministratore del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN) nel mese di aprile 2013;

Paolo COPPOLA, cessato dalla carica di amministrazione della Società consortile Friuli Innovazione Scarl nel mese di giugno 2013, e dalla carica di consigliere di amministrazione della società ASDI DITEDI Scarl nel mese di giugno 2013;

Magda CULOTTA, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione del Consorzio distretto turistico Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera in data 7 settembre 2015;

Stefano DAMBRUOSO, cessato dalla carica di componente della Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS), in data 5 agosto 2013;

Daniela Matilde Maria GASPARINI, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione del Consorzio di bonifica est Ticino-Villoresi-Milano in data 28 gennaio 2015;

Marilena FABBRI, cessata dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali dei comuni del distretto sanitario di Casalecchio di Reno (BO) in data 23 aprile 2013 e dalla carica di consigliere di amministrazione della suddetta Azienda speciale il 15 dicembre 2014;

Mauro GUERRA, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Lariocom s.r.l. in data 27 maggio 2013 e dalla carica di presi-

dente del consiglio di amministrazione di ANCITEL Lombardia in data 27 maggio 2013;

Daniele MONTRONI, cessato dalle cariche di consigliere di amministrazione di Hera s.p.a. – Ambiente, energia, servizi idrici, di consigliere di amministrazione di HERA Comm Marche, di consigliere di amministrazione di Acantho s.p.a. – telecomunicazioni per l'Emilia-Romagna, di presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (Con.Ami) – (Emilia-Romagna e Toscana), e di consigliere di amministrazione – Formula Imola s.p.a., in data 14 marzo 2013;

Settimo NIZZI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di ANPACA – Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, in data 10 aprile 2015, per scioglimento della società, e dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Gallura (CIPNES) in data 23 luglio 2015, in seguito a revoca dell'incarico;

Giovanni PAGLIA, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione – Romagna acque – Società delle Fonti s.p.a. in data 25 giugno 2013;

Oreste PASTORELLI, cessato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione – Società Unione Province Italiane (UPI) editoria e servizi s.r.l. in data 9 maggio 2013;

Albrecht PLANGGER, cessato dalla carica di rappresentante legale del Consorzio Energetico Val Venosta – società cooperativa in data 28 aprile 2015;

Carlo SARRO, cessato dalla carica di commissario liquidatore dell'Ato 3 « Sarnese vesuviano » in data 15 luglio 2015;

Luca SQUERI, cessato dalla carica di componente del Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura nel 2013;

Simone VALIANTE, cessato dalla carica di amministratore delegato di Consac Infrastrutture s.p.a. – settore ciclo idrico integrato, nel mese di marzo 2013.

La Giunta prende atto.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, sottolinea che le cariche della cui cessazione la giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente della Commissione paritetica Stato-regione Trentino-Alto Adige ricoperta dall'onorevole Michele Nicoletti.

La Giunta accerta la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente della Commissione paritetica Stato-regione Trentino-Alto Adige ricoperta dall'onorevole Michele Nicoletti.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, Cesare DAMIANO. — Intervengono il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la loro partecipazione.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN e il Ministro Giuliano POLETTI svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Marialuisa GNECCHI (PD), il senatore Sergio PUGLIA (M5S), Maurizio SACCONI, *presidente della 11^a Commissione del Senato della Repubblica*, i deputati Roberto SIMONETTI (LNA), Giulio MARCON (SEL) e Walter RIZZETTO (Misto-AL), i senatori Giorgio SANTINI (PD) e Hans BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nonché Francesco BOCCIA, *pre-*

sidente della V Commissione della Camera dei deputati.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN e il Ministro Giuliano POLETTI, replicando, rispondono ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive,

ringrazia i soggetti auditi per le indicazioni fornite e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Atto n. 202 (<i>Esame e rinvio</i>)	8
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Atto n. 202.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore per la I Commissione*, fa presente che lo schema di regolamento in esame detta misure relative al funzionamento e all'organizzazione della banca dati nazionali del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati del

DNA, istituiti dalla legge n. 85 del 2009, la legge di ratifica del Trattato di Prüm), con particolare riferimento alle modalità di prelievo del DNA, alla gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili del DNA; disciplina, inoltre, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica ai dati raccolti nella banca dati e nel laboratorio centrale, oltre alle attribuzioni del responsabile e alle competenze tecnico-professionali del personale addetto.

Evidenzia che, come relatore per la I Commissione, illustrerà il quadro normativo di riferimento del provvedimento, mentre il collega relatore per la II Commissione ne illustrerà il contenuto.

Al riguardo, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 85 del 2009. Ricordo che nella XVI legislatura, con l'approvazione della citata legge n. 85 del 2009, l'Italia ha aderito al Trattato di Prüm, firmato da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, e volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al

terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Il Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (vale a dire le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli.

Il capo II della legge n. 85 del 2009 ha istituito la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza) e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), con la finalità di rendere più agevole l'identificazione degli autori di delitti, in particolare permettendo la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato. L'aver creato due strutture presso amministrazioni diverse consente di tenere distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle forze di polizia o altrimenti specializzati, come i R.I.S. di Parma).

L'articolo 7 della legge istitutiva dispone che la banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA: dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, indicati all'articolo 9 della legge; relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, con le modalità disciplinate dall'articolo 10 della legge; di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identi-

ficati. Alla banca dati nazionale è assegnato, inoltre, il compito di raffronto del DNA a fini di identificazione.

L'articolo 8 dispone invece che le funzioni del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono le seguenti: tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti indicati dalla legge; conservazione dei relativi campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA.

È inoltre stabilito che le forze di polizia dovranno custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, solo i dati relativi ai profili del DNA, mentre al Ministero della giustizia viene riservata l'estrazione del profilo del DNA, che provvederà successivamente a trasmettere per via informatica alla banca dati nazionale. Il laboratorio centrale svolge le sue funzioni solo con riferimento alle sostanze biologiche prelevate dai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Individuati dall'articolo 9 della legge istitutiva. Il prelievo sarà possibile esclusivamente qualora nei confronti dei citati soggetti si proceda per delitti non colposi per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (salvo per alcune fattispecie di reato specificamente indicate). L'articolo 12 della legge disciplina il trattamento dei dati, l'accesso e la tracciabilità dei campioni e, in particolare, stabilisce che i profili ed i relativi campioni non devono contenere le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto cui sono riferiti. L'accesso alle banche dati si configura di secondo livello: la polizia giudiziaria e la stessa autorità giudiziaria dovranno prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo, potranno essere autorizzate a conoscere il nominativo del soggetto cui appartiene il profilo. Inoltre, si introduce la necessità di identificare sempre e comunque l'operatore che ha consultato la banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente i profili e i campioni.

L'articolo 13 disciplina, infine, specificamente i casi di cancellazione del profilo del DNA e di distruzione del relativo campione biologico e vengono posti limiti temporali massimi per la conservazione

nella banca dati nazionale del profilo del DNA (quarant'anni) e del campione biologico (venti anni). La legge n. 85 del 2009, all'articolo 15, punisce con la reclusione da uno a tre anni il pubblico ufficiale che usa i dati in modo improprio e affida al Garante per la protezione dei dati personali il controllo sulla banca dati nazionale del DNA.

Il Capo IV della legge n. 85 del 2009 modifica, infine, il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, al fine di consentire accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Il medesimo articolo 16 demanda a un regolamento di delegificazione, sino ad oggi non emanato, la disciplina attuativa della legge. Attraverso tale atto – che doveva essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge – devono essere regolamentati: il funzionamento e l'organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale; le modalità di trattamento, di accesso e di comunicazione dei dati; le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; i tempi di conservazione dei profili del DNA e dei campioni biologici; le attribuzioni dei responsabili della banca dati e del laboratorio centrale; le competenze tecnico-professionali del personale addetto alla banca dati e al laboratorio centrale; le modalità ed i termini di esercizio dei poteri conferiti al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie; le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici.

L'articolo 19 della legge pone inoltre a carico del Governo l'obbligo di inviare periodicamente al Parlamento una relazione sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati nonché sullo stato di attuazione delle norme che li prevedono. In merito si segnala la recente relazione, presentata dal Ministro della giustizia lo scorso 16 settembre (CLXI, n. 3), relativa all'attività nel secondo semestre 2014 e nel primo semestre di questo anno.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, fa presente, passando al contenuto specifico dello schema, che questo si compone di 36 articoli, ripartiti in otto capi. Il Capo I (articoli 1-2) definisce l'oggetto della regolamentazione e detta le principali definizioni. Quanto a queste ultime, il regolamento riproduce quelle già date dalla legge (in particolare DNA, profilo del DNA, campione biologico, reperto biologico, trattamento, accesso, dati identificativi, tipizzazione) e scioglie alcuni acronimi tecnici; descrive i codici essenziali ai fini dell'identificazione dei campioni e dei reperti e definisce alcune espressioni scientifiche che ricorrono nel testo. Il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema, evidenzia l'esigenza di definire anche cosa intenda il legislatore con le espressioni « log » e « file di log »; in particolare, suggerisce al Governo di sostituire l'espressione « file di log » con « registro degli accessi e delle operazioni (file di log) ».

Il Capo II (articoli 3-10) disciplina invece l'organizzazione e il funzionamento della banca dati del DNA e del laboratorio centrale, le modalità di acquisizione dei campioni e di tipizzazione del DNA, oltre al trattamento e all'accesso ai dati.

In particolare, in base allo schema (articolo 3), la Banca dati nazionale del DNA è collocata presso il Servizio per il sistema informativo interforze della direzione centrale della polizia criminale (Dipartimento di PS), ma i suoi sistemi informatici sono tenuti separati da quelli gestiti dal CED del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il software della banca dati è strutturato dal regolamento in due livelli, il primo destinato alle indagini nazionali e il secondo alla cooperazione internazionale di polizia, con la garanzia di una continuità di funzionamento (sistema secondario remoto), in casi critici.

Il Laboratorio centrale per la banca dati del DNA è istituito, come già previsto dalla legge, presso il DAP – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il laboratorio dovrà essere dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le varie fasi di tipizzazione del DNA, avvalendosi

di un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro del laboratorio (LIMS), che garantisca la tracciabilità di tutte le operazioni svolte. Anche in relazione al laboratorio, l'accesso al sistema è consentito solo ai soggetti autorizzati, con memoria ventennale, mentre la registrazione delle operazioni svolte dagli autorizzati è conservata per dieci anni (articolo 4). Lo schema di regolamento disciplina quindi (articolo 5) le modalità di acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 85 del 2009.

L'acquisizione del campione biologico negli altri casi previsti dalla legge (ovvero nell'ambito di un'indagine penale e in caso di denuncia di scomparsa) avviene in base all'articolo 6 dello schema di regolamento. In particolare, quando viene presentata denuncia di scomparsa di una persona, il profilo del DNA viene estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consentiti, dai suoi consanguinei (con conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale); in caso di cadaveri non identificati o di reperti biologici rinvenuti nell'ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle forze di polizia e dai laboratori delle forze di alta specializzazione (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) che trasmettono i dati alla banca dati nazionale.

L'alimentazione della banca dati avviene dunque da parte del laboratorio centrale e dei laboratori delle forze di polizia, nel rispetto di specifiche cautele (articoli 7 e 8) e seguendo modalità tecniche certificate (articolo 10). Ulteriori cautele presiedono alla consultazione dei dati e al raffronto tra i profili di DNA conservati nella Banca dati nazionale; ogni richiesta di consultazione della banca dati dovrà essere motivata dalle forze di polizia che la presentano, con specifico riferimento al reato per il quale si indaga (articolo 9).

Il regolamento disciplina i presupposti tecnici che consentono di concludere il

raffronto tra i profili con una concordanza positiva o con una quasi concordanza (articolo 10).

Il capo III del regolamento (articoli 11-18) disciplina lo scambio di informazioni sui profili del DNA con le autorità straniere nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. Il punto di contatto nazionale è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza (articolo 11); specifiche credenziali di autorizzazione e autenticazione saranno forniti ai punti di contatto esteri abilitati a consultare, in via informatica, il secondo livello della nostra banca dati nazionale (articolo 12). Parallelamente, la nostra polizia giudiziaria potrà ricercare un profilo del DNA anche in ambito internazionale, consultando le diverse banche dati nazionali attraverso un'applicazione della nostra banca dati (articolo 13). Una specifica sezione di questo capo del regolamento è dedicata alla tutela dei dati personali nell'ambito della cooperazione internazionale (articoli 14-15), prevedendo, in particolare, la cancellazione dei dati ultronei, che non avrebbero dovuto essere trasmessi o rispetto ai quali è scaduto il termine massimo di conservazione (articolo 16); l'adozione di specifiche misure di sicurezza, come la registrazione delle operazioni in appositi file di log (articolo 17); il controllo sulla trasmissione e ricezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione transfrontaliera da parte del Garante, con conservazione per 18 mesi delle risultanze del controllo (articolo 18).

Il Capo IV (articoli 19-25) regola le modalità di estrazione del DNA, le modalità e i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA. In particolare, l'estrazione deve avvenire con sistemi quanto più automatizzati, per ridurre al minimo l'errore umano; sono poi disciplinate la quantificazione e l'amplificazione del DNA e i criteri minimi standard per la lettura e l'interpretazione del profilo di DNA (articoli 19-23). Il Consiglio di Stato, nell'allegato parere sullo schema, invita il Governo a chiarire

sul piano tecnico-scientifico cosa si intende per « amplificazione del DNA ».

Quanto ai tempi di conservazione, il regolamento prevede (articoli 24-25): che i campioni biologici non utilizzati devono essere conservati per 8 anni, per poi essere distrutti; che i profili del DNA ottenuti dalle persone soggette a restrizione della libertà personale (articolo 9 della legge n. 85/2009) sono conservati per 30 anni; il termine è prorogato a 40 anni se tali soggetti sono stati condannati e ritenuti recidivi e per i profili di condannati per un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o per uno dei gravi delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p., per i quali il legislatore consente una particolare durata delle indagini preliminari.

Il Capo V (articoli 26-27) designa i responsabili della banca dati (Direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento PS) e del laboratorio centrale (Direttore dell'Ufficio del Laboratorio centrale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), anche ai fini del trattamento dei dati in base al Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.

Il Capo VI (articolo 28) individua i compiti del Comitato di bioetica (CNBBSV, Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita) al quale già la legge n. 85 attribuisce il compito di garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e degli altri laboratori delle forze di polizia che alimentano la banca dati.

Il Capo VII (articoli 29-32) dà attuazione all'articolo 13 della legge n. 85 del 2009, che prevede la cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici nei seguenti casi: assoluzione del soggetto al quale era stato prelevato il DNA in base all'articolo 9 della legge. L'articolo 29 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica demanda ad un decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sen-

tito il Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina delle modalità di cancellazione dei profili e di distruzione dei campioni biologici; identificazione del cadavere e ritrovamento della persona scomparsa. In base all'articolo 30 dello schema il personale del laboratorio, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla cancellazione e alla distruzione; prelievo eseguito in violazione di legge; la polizia, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, procede alla distruzione (articolo 31); spirare del termine di conservazione. L'articolo 32 precisa che, quando i termini di conservazione del profilo e del campione sono scaduti, automaticamente la Banca dati procede alla cancellazione del dato.

Il Capo VIII (articoli 33-36) detta le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 33 riconosce agli interessati il diritto di chiedere alla Direzione centrale della polizia criminale se nella banca dati del DNA esistono dati personali che lo riguardano; esperiti i necessari accertamenti, la Direzione dovrà rispondere entro 30 giorni. La stessa Direzione può omettere di provvedere alla richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge quando « ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità », dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali » (articolo 10, legge n. 121 del 1981). L'interessato può anche chiedere che del suo esercizio del diritto di accesso alla banca dati sia data evidenza nella banca dati stessa, nei casi in cui i dati debbano essere trasmessi ad autorità estere. I consanguinei che abbiamo consentito al prelievo e alla tipizzazione del DNA per finalità di ricerca di una persona scomparsa possono sempre chiedere ed ottenere la cancellazione dalla banca dati. L'articolo 34 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica demanda a un successivo decreto la determinazione della dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa. L'articolo 35 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i profili del DNA già acquisiti nel corso di

procedimenti penali sono inseriti nel primo livello della banca dati nazionale del DNA, se relativi a soggetti rientranti nelle categorie dell'articolo 9 della legge n. 85 del 2009. Nelle more dell'inserimento, che dovrà rispettare alcuni requisiti tecnici, i profili conservati dalle forze di polizia possono essere utilizzati a fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'Analisi di impatto della regolamentazione quantifica in oltre 50.000 i profili del DNA già acquisiti sulla « scena del crimine » o prelevati da indagati; essi sono custoditi presso gli archivi di polizia scientifica istituiti presso i tre Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato (Roma, Napoli e Palermo) e i quattro Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) dell'Arma dei Carabinieri (Roma, Parma, Messina, Cagliari).

L'articolo 36 del regolamento contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI chiede alle Commissioni di valutare in sede di predisposizione del parere relativo allo schema di decreto in oggetto le seguenti ipotesi di modifica: all'articolo 6, comma 8 (numerazione provvisoria dei commi), inserire dopo le parole « Forze di polizia » le seguenti: « e dal Laboratorio centrale », al fine di fugare ogni dubbio in merito alla equiparazione del Laboratorio centrale a quello delle Forze di polizia ai fini della determinazione delle modalità di conservazione degli elettroferogrammi. Il testo finale del comma 8 dell'articolo 6 sarebbe pertanto il seguente: « 8. L'elettroferogramma utilizzato da laboratori accreditati diversi da quelli delle Forze di polizia e dal Laboratorio centrale per estrapolare il profilo del DNA viene conservato, a fini di verifica e qualità del dato, agli atti del medesimo laboratorio che ha proceduto alla tipizzazione del profilo del DNA in forma non consultabile con mo-

dalità di ricerche automatizzate e trasmesso alla Banca dati in formato elettronico attraverso un'applicazione del medesimo portale ai fini di verifica e qualità del dato riservata ai soli operatori specificatamente abilitati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione. ».

Inoltre, in ragione del riconosciuto ruolo del punto di contatto nazionale nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, propone una modifica meramente formale dell'articolo 10-*quater*, comma 1 (ora comma 1, articolo 13) come segue: le parole da « La polizia giudiziaria » fino a « attraverso » sono sostituite dalle seguenti: « La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite ».

Il testo finale, pertanto, del comma 1 citato, sarebbe il seguente: « La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite un'applicazione del portale della Banca dati, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della Banca dati in conformità agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della decisione 2008/616/GAI, nonché in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali e successive modificazioni. ».

Vittorio FERRARESI (M5S), fa presente che il suo gruppo si riserva di trasmettere le proprie osservazioni nel merito del provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato (*Esame e rinvio*) 14

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, sono abbinate alla proposta di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge vertenti su materia identica, già individuate nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni, ovvero le proposte di legge n. 361 La Russa, n. 562 Bianconi e Laffranco, n. 959 Vezzali ed altri, n. 1430 Giorgetti Giancarlo ed altri, n. 1475 Carrescia ed altri, n. 1643 Nastri, n. 1646 Iannuzzi Cristian ed altri, n. 1677 Catanoso Genovese e Francesco Saverio Romano, n. 2068 Palmizio, n. 2192 Crivellari e n. 2263 Greco.

(*Così rimane stabilito*).

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, in primo luogo intende precisare che nella propria relazione si limiterà ad illustrare il contenuto del provvedimento, riservando ad un successivo intervento le eventuali questioni di natura tecnico-giuridica che le Commissioni dovranno valutare per verificare l'opportunità di apportare al testo delle modifiche. Al riguardo, rappresenta sin da subito l'esigenza di svolgere alcune audizioni, che

non dovranno rallentare l'iter del provvedimento, ma che serviranno ad approfondire l'esame del testo. Potrebbero essere sentiti i rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada ed esperti di diritto penale, quali magistrati, avvocati e professori universitari.

Quanto al contenuto della proposta di legge approvata dal Senato fa presente che essa è composta da otto articoli, che introducono nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente.

Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, rileva che l'articolo 1, comma 1, aggiunge al codice penale il nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-*bis*) che sanziona, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) i conducenti di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento.

In particolare, l'articolo 589-*bis* sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso dai conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati). Osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese an-

che fattispecie già punite dal primo comma. Sono infatti punite nuovamente con la stessa pena del primo comma anche le violazioni, da parte di soggetti appartenenti a tali categorie, relative all'ebbrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro e all'assunzione di stupefacenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada.

Sottolinea che è, invece, punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane). In tutti i casi precedenti la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

L'ultimo comma del nuovo articolo 589-*bis* prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Osserva che, anche in questo caso, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale vigente, con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di 15 anni. La fattispecie ivi disciplinata non costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, un'autonoma figura di reato complesso, né una mera circostanza aggravante del reato base. Si tratterebbe, invece, di un'ipotesi di concorso di reati, unificati per quanto riguarda la pena, con la conseguenza che

ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (Cas. Pen., sez. IV, Sentenza 3 ottobre 2011, n. 35805)

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante (aumento da un terzo alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale e dall'articolo 589-bis del codice penale, si sia dato alla fuga. Rileva che l'ipotesi di fuga del conducente che abbia provocato un incidente con danni alla persona è attualmente disciplinata dall'articolo 189 del Codice della strada; rispetto a quest'ultima, quindi, quella di cui all'articolo 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.

L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale, attualmente relativo alla comparazione delle circostanze, il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies). Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. L'articolo 590-bis sanziona con la pena della reclusione da 2 a 4 anni le lesioni personali provocate per colpa da: un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assun-

zione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Anche in questo caso, si osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma.

La pena è la reclusione da 9 mesi a 2 anni, quando le lesioni personali sono provocate: dai conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); dai conducenti che procedano a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane; dai conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o abbiano circolato contromano; dai conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Aggravanti sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-bis nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e gravissime (la pena è aumentata dalla metà a due terzi). Con riguardo alle ipotesi contemplate è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena (fino ad un terzo) nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente.

In ordine al regime di procedibilità, il delitto in questione è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene sono diminuite della metà.

L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi si applica la pena che dovrebbe infliggersi

per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei 7 anni (l'attuale limite, *ex* articolo 590 codice penale, quarto comma, è di 5 anni). Richiama in proposito i rilievi già formulati con riguardo all'omicidio stradale in ordine al concorso di reati.

Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-*ter* introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da un terzo alla metà) nell'ipotesi sia di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-*bis* sia di lesioni personali gravi e gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, causate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Ribadisce, come in precedenza accennato, che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danno alle persone è previsto attualmente dall'articolo 189 del Codice della strada (reclusione da 6 mesi a 3 anni e sospensione della patente di guida da uno a 3 anni).

Il nuovo articolo 590-*quater*, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-*bis* del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice medesimo in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 (contributo di minima importanza nel reato; minorazione psichica, persona determinata da altri a commettere il reato) – rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) 589-*ter* (omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 589, secondo comma, e omicidio stradale di cui all'articolo 589-*bis*, aggravati dalla fuga del conducente), 590, terzo comma (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale),

590-*bis* (lesioni personali stradali gravi e gravissime) e 590-*ter* (lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli articoli 590, terzo comma, e lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-*bis*, aggravate dalla fuga del conducente). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti (non ritenute minusvalenti) vanno operate sul *quantum* di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime.

Infine, il nuovo articolo 590-*quinquies* del codice penale, sul quale si soffermerà il collega relatore della Commissione Trasporti, prevede una significativa rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada.

L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale). Più nel dettaglio, al comma 1, lettera *a*), viene modificato l'articolo 157 del codice penale, prevedendosi anche per il nuovo reato di omicidio stradale il raddoppio dei termini di prescrizione. L'ulteriore modifica del sesto comma dell'articolo 157 ha natura di coordinamento con l'abrogazione – operata dalla stessa proposta di legge – del terzo comma dell'articolo 589. Si prevede, infatti, il raddoppio dei termini prescrizione con rinvio alle fattispecie dei soli commi secondo (omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul luogo del lavoro) e terzo dell'articolo 589 (il cui contenuto corrisponde all'attuale quarto comma, relativo alla morte di più persone o di morte di una o più persone e di lesioni). Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3 interviene sul secondo comma dell'articolo 589 del codice penale, introducendovi una clausola di salvaguardia ed escludendo quindi dall'ambito applicativo del reato di omicidio colposo con

violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro le ipotesi contemplate dal nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-*bis* del codice penale).

Continuano a essere sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 589 del codice penale (reclusione dai 2 a 7 anni) gli omicidi colposi derivanti dalla sola violazione di norme sulla circolazione stradale quali, a titolo esemplificativo, l'investimento di un pedone in prossimità delle strisce pedonali (Cass. Pen. Sentenza 12 aprile 2012, n. 13916), la sosta su una corsia di sorpasso di un'autostrada (Cass. Pen., sez. IV, Sentenza, 17 giugno 2003, n. 25962) ovvero il mancato arresto a un posto di blocco e inseguimento (articolo 43 del codice della strada).

Il comma 1, lettera *c*), dell'articolo 3 dispone poi l'abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale prevista dal comma terzo dell'articolo 589 del codice penale cioè la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe. Si tratta infatti di una fattispecie ora assorbita dal nuovo articolo 589-*bis*.

Infine, le lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge recano, con riguardo al nuovo reato di lesioni personali stradali (articolo 590-*bis*), modifiche di coordinamento riferite al terzo comma dell'articolo 590 (lesioni personali colpose), speculari a quelle di cui alle lettere precedenti sull'omicidio stradale (clausola di salvaguardia e abrogazione dell'aggravante ad effetto speciale concernente la guida in stato di ebbrezza alcolica grave e sotto l'effetto di droghe, in caso di lesioni gravi o gravissime).

L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 224-*bis* del codice di procedura penale, inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della

determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-*bis*), le lesioni stradali (articolo 590-*bis* del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge inserisce nell'articolo 359-*bis* del codice di procedura penale (consulenti tecnici del PM) un nuovo comma 3-*bis*, che prevede la possibilità che, nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-*bis*, 590, terzo comma, e 590-*bis* del codice penale, il prelievo coattivo possa essere disposto dal PM; quando, infatti, il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il PM può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il PM deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporsi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 del codice di procedura penale, il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difen-

sore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento.

L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale. In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 inserisce un'ulteriore lettera all'articolo 380, comma 2 del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche nel caso del delitto di « omicidio colposo stradale » di cui all'articolo 589-*bis* del codice penale. Si osserva che la rubrica dell'articolo 589-*bis* è « omicidio stradale ».

La lettera *b*) del comma 1 introduce nell'articolo 381 del codice di procedura penale la lettera *m-quinquies*), la quale prevede per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590-*bis* del codice penale l'arresto facoltativo in flagranza.

La lettera *c*) del comma 1, modificando l'articolo 406, comma 2-*ter*, del codice di procedura penale, aggiunge i nuovi reati di omicidio stradale e lesioni stradali tra quelli per i quali è possibile per il PM chiedere per una sola volta la proroga del termine di durata delle indagini preliminari.

La successiva lettera *d*) modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 416, del codice di procedura penale, stabilendo che anche per l'omicidio stradale la richiesta di rinvio a giudizio venga depositata entro 30 gg. dalla data di chiusura delle indagini. La lettera *d*) modifica l'articolo 429, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, disponendo che anche per l'omicidio stradale tra la data che in sede di udienza preliminare dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non debba intercorrere un termine superiore a 60 giorni.

Le successive lettere riguardano la disciplina della citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica. La lettera *f*) aggiunge una lett. *e-bis*) al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale che inserisce le lesioni personali stradali, anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 590-*bis*, tra i reati per cui il PM esercita l'azione

penale con la citazione diretta a giudizio. La lettera *g*), infine, introduce modifiche ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 552 del codice di procedura penale per le quali anche quando si proceda per il reato di lesioni personali stradali: – il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari; – la data di comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio è fissata non oltre 90 giorni dalla emissione del decreto stesso.

Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada, che sarà illustrata dal collega della XI Commissione, e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.

L'articolo 7 della proposta di legge sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro). La parte soppressa esclude l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti per lesioni personali gravi e gravissime derivanti da violazione delle norme sulla disciplina stradale quando l'autore del reato sia soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale previsione, stante l'introduzione del reato di lesioni personali stradali di cui all'articolo 590-*bis* ha perso, infatti, attualità (la competenza sui procedimenti per tale reato rimane al tribunale monocratico). L'articolo 8 infine dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sui punti di interesse per la Commissione Trasporti, e, in particolare, sulle disposizioni di cui

all'articolo 2, nella parte in cui introduce gli articoli 590-*quinqüies*, pene accessorie, nel codice penale, nonché all'articolo 6, che contiene modifiche di coordinamento al codice della strada conseguenti alla diversa configurazione dell'effetto della condanna per le fattispecie concernenti le lesioni personali stradali e l'omicidio stradale.

Rileva che nella proposta di legge Scilipoti, Isgrò ed altri, che le Commissioni si accingono ad esaminare, l'articolo 2 introduce nel codice penale l'articolo 590-*quinqüies* che prevede, quale pena accessoria nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale e per il reato di lesioni personali stradali (gravi o gravissime), la revoca della patente ed il divieto temporaneo di conseguire una nuova patente di guida. Tale sanzione accessoria si applica sia nel caso di patteggiamento per i medesimi reati sia nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Quanto alla durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, nella fattispecie di omicidio stradale semplice si prevede che non sia possibile per il condannato conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. La durata del divieto è maggiore nel caso in cui ricorrano alcune circostanze aggravanti. È infatti pari a 20 anni, nel caso in cui il colpevole fosse già stato condannato per i reati previsti dall'articolo 186, comma 2, lettere *b*) e *c*) del codice della strada, ovvero rispettivamente per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro – lettera *b*) – o con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro – lettera *c*), o per i reati di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*, del codice della strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e incidente cagionato dalla guida in condizioni di alterazione psico-fisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). La durata del divieto è infine pari a 30 anni nel caso in cui il condannato si sia dato alla fuga ovvero si trovi in stato di eb-

brezza alcolica o di alterazione psicofisica per l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità.

Rileva che, con riferimento alla fattispecie di lesioni personali stradali si prevede un divieto di conseguimento di una nuova patente di guida per i cinque anni successivi alla revoca, nel caso di lesioni gravi o gravissime, raddoppiato over ricorrano le circostanze aggravanti concernenti la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica a cagione dell'assunzione di sostanze stupefacenti, sopra ricordate, mentre è pari a 12 anni nell'ipotesi in cui il condannato si sia dato alla fuga ovvero fosse in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica per l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità. Solo nel caso di lesioni personali lievi risulterebbe applicabile l'articolo 222 del codice della strada, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato.

Sottolinea che tale nuova configurazione delle modalità di applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 222 è conseguita attraverso alcune modifiche al testo del citato articolo del codice della strada introdotte dall'articolo 6, lettera *a*), della proposta di legge all'esame. In particolare viene abrogato il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 222 che prevedeva, quale sanzione amministrativa accessoria alla fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la revoca della patente (che, sulla base della proposta di legge all'esame, consegue, quale pena accessoria, alla condanna per i reati di omicidio e lesioni personali stradali gravi e gravissime) e introducendo un comma 3-*bis* che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 222 del codice della strada alle nuove fattispecie appena citate.

Ricorda che la Commissione Trasporti della Camera aveva già avviato l'esame di un progetto di legge che anticipava parte del contenuto della disciplina che ho appena illustrato, con un'impostazione della

questione diversa rispetto a quella della proposta di legge in esame. L'articolo 10 del testo predisposto dalle Commissioni interveniva proprio nella materia concernente le sanzioni accessorie per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione citata, in particolare, modificava il Codice della strada prevedendo un divieto di conseguire una nuova patente (il cosiddetto « ergastolo della patente ») per il soggetto che viene condannato definitivamente per omicidio colposo commesso con violazione delle norme di circolazione stradale e ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze psicotrope o psicotrope; si prevedeva inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto responsabile ne fosse privo. Accenna quindi al fatto che anche le proposte di legge che sono state appena abbinata a quella approvata dal Senato prevedono in larga parte, relativamente a tale profilo, un'impostazione analoga al testo predisposto dalla Commissione Trasporti, prima richiamata.

Rileva che l'articolo 6 della proposta di legge all'esame disciplina anche la fattispecie del ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. In particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 223, comma 2, del Codice della strada inserendo anche l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime fra i reati per i quali è previsto il ritiro della patente di guida (cui consegue, da parte del prefetto, la sospensione provvisoria della validità della patente stessa fino ad un massimo di 2 anni). Lo stesso comma 2 dell'articolo 223 è integrato dalla lettera b), n. 2, con la previsione che, nel caso di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, il prefetto possa sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni, quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente e che ad una sentenza di condanna non definitiva possa conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10

anni. Nella quasi totalità delle proposte abbinata la sospensione del titolo abilitativo è disposta in conseguenza dell'omicidio stradale sulla base di presupposti pressoché analoghi.

Da infine conto del contenuto dell'articolo 590-*sexies*, anch'esso introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge all'esame, che si limita a definire, ai fini dell'applicazione delle fattispecie previste dalla proposta all'esame, le strade urbane ed extraurbane facendo rinvio, per l'individuazione delle stesse, alle definizioni di cui al codice della strada. In particolare si definiscono come strade extraurbane le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, mentre per strade urbane si intendono le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali.

Sottolinea che la proposta di legge in esame tocca, anche per quanto riguarda la Commissione trasporti, punti molto sensibili concernenti la sicurezza stradale e le sanzioni in caso di condotte colpose aggravate dalla deliberata situazione di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche o dall'uso di sostanze stupefacenti. Osserva che al di là delle sanzioni penali l'esame sarà anche importante per valutare gli aspetti concernenti le diverse opzioni in campo con riferimento ai presupposti, alla configurazione e alla durata della revoca della patente di guida, anche alla luce dell'attività che la Commissione trasporti ha già portato avanti sulla specifica materia.

Michele Pompeo META, *presidente*, riguardo alla richiesta della relatrice Morani di svolgere alcune audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento, pur manifestando la più ampia disponibilità al riguardo, fa presente che il Parlamento, e in particolare la Commissione Trasporti, ha svolto numerose audizioni sul tema in esame i cui atti sono disponibili nel sito Internet della Camera dei deputati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri, in merito ai prossimi appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Parigi 30 novembre-11 dicembre 2015) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)*

22

AUDIZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri, in merito ai prossimi appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Parigi 30 novembre-11 dicembre 2015).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Paolo GENTILONI SILVERI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stella BIANCHI (PD), Mirko BUSTO (M5S), Erasmo PALAZZOTTO (SEL), Chiara BRAGA (PD), Filiberto ZARATTI (SEL), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Silvia BENEDETTI (M5S), Adriano ZACCAGNINI (SEL), Luigi DALLAI (PD), Samuele SEGONI (Misto-AL) ed Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*.

Il ministro Paolo GENTILONI SILVERI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.15.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Andrea MAESTRI (Misto) espone che ha sottoscritto e depositato la proposta di legge n. 2931 insieme a Pippo Civati e Luca Pastorino. Essa contiene un'ipotesi di

riforma della direzione e della gestione della RAI radicalmente alternativa al modello renziano. La proposta n. 3272, viceversa, configura un Consiglio di Amministrazione a trazione governativa, dotata di un Amministratore delegato che fa scivolare la RAI nell'indistinta galassia delle società statali o parastatali, controllate dal Governo, come una qualsiasi azienda a partecipazione pubblica, ma che pubblica non è più, giacché diviene governativa, ciò che è molto diverso. Si assiste, pertanto, a una strisciante privatizzazione e a un accentramento di potere che prelude a un corto circuito democratico. Si pretende di uscire dalla lottizzazione partitocratica per fare ingresso in un modello governocentrico che cozza con i principi fondamentali della Costituzione e delle norme europee in materia di informazione e di *media*. La proposta di cui è sottoscrittore, invece, è articolata e strutturata nel senso di configurare un servizio pubblico come bene comune. I punti qualificanti della RAI ivi immaginata sono un Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, composto da 21 membri, espressione del Parlamento, ma anche del sistema della rappresentanza delle autonomie locali, degli artisti, dei produttori, degli utenti e degli altri

soggetti portatori di interessi diffusi; il diritto di accesso alla comunicazione del servizio pubblico; un canone collegato al reddito delle famiglie, secondo criteri di progressività; e la soppressione della Commissione di vigilanza sulla RAI. In definitiva, la proposta n. 2931 è intesa come ultimo appello anche agli amici del Partito democratico per riprendere una discussione vera per una RAI dei cittadini, come auspicato da *Move-On* Italia.

Gianna MALISANI (PD) osserva che il disegno di legge in esame riguarda diversi aspetti di assoluta importanza, quali la modifica della procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei ministri; la *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; e l'attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Si tratta di temi la cui rilevanza sarebbe miope non cogliere. Tuttavia, intende porre un particolare accento sull'articolo 4, là dove si fa esplicito riferimento alla « diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia ». Quello della tutela e della promozione delle lingue minoritarie è un tema da tempo presente nel dibattito europeo tanto da portare nel 1992 alla emanazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, considerato che, si legge nel preambolo, « la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell'Europa, e considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrit-

tibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa ».

La Carta non è stata ancora ratificata dall'Italia, malgrado già nel 2012 il Governo avesse presentato un disegno di legge poi arenatosi, ripresentato nel 2014. Tuttavia l'Italia dispone della legge n. 482 del 1999, che ha trovato un'interpretazione molto concreta e avanzata nel Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 345/2001). La legge n. 482 comprende interventi in campo scolastico, uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle pubbliche amministrazioni, uso della lingua delle minoranze da parte dei membri dei consigli comunali, comunità montane, province e regioni. In particolare, per quanto riguarda il tema in discussione, il Regolamento al suo articolo 11 prevede le convenzioni e i contratti di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico. La Regione Friuli Venezia-Giulia presenta una particolare situazione linguistica data dalla presenza di diverse minoranze. Nei confronti della minoranza slovena, come ho già detto, si applicano le norme già presenti nel Decreto legislativo n. 117 del 2005, confermate nel disegno di legge in discussione, per quella più numerosa, quella di lingua friulana (attualmente, nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone, risiedono 600.000 persone che parlano in lingua friulana), si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482, stabilendo che « Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza ».

Le sembra che – anche se le norme presenti nel disegno di legge n. 3272 riguardano soltanto la « diffusione di tra-

missioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia» – i 12 mesi di tempo stabiliti dall'articolo 4 c. 2 per l'assolvimento della delega da parte del Governo potrebbero essere utilizzati anche per studiare degli interventi che diano consistenza sul piano delle risorse e del coordinamento normativo alla materia, facendo sì che quanto stabilito dalla legge n. 482 del 1999 possa essere realizzato in modo pieno ed esplicito, in particolare nel nuovo contratto nazionale di servizio, dove, per esempio, a proposito del friulano, sono previste solo trasmissioni radiofoniche e non televisive.

Conclude rilevando di essersi soffermata su un aspetto specifico del disegno di legge in discussione, ma evidenzia che particolare non vuol dire che sia marginale, almeno secondo la Carta europea più volte citata, quando afferma l'importanza di essere «coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale».

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, scusandosi preliminarmente anche a nome della collega Bonaccorsi per l'assenza alla seduta di ieri dovuta ad un impegno presso la Commissione di vigilanza, nella quale, in concomitanza con la seduta delle Commissioni riunite, si svolgeva un'audizione assai delicata, ringrazia i colleghi intervenuti per gli spunti di riflessione offerti nel corso del dibattito, rispetto ai quali ritiene opportuno fare alcune considerazioni. Riguardo al tema della tutela delle minoranze linguistiche oggetto dell'intervento delle colleghe Blažina e Malisani, che ritiene senz'altro meritevoli di riflessione, osserva che al Senato è stata già svolta un'approfondita discussione al riguardo. In merito alla

questione posta dal collega Palmieri, sulla possibilità di modificare i progetti in esame, ritiene che la risposta dipenderà dall'andamento del dibattito e dal percorso emendativo che verrà proposto, stante la massima disponibilità ad un confronto costruttivo che tuttavia non perda di vista l'obiettivo di giungere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento. Riguardo ai profili di criticità sollevati dal presidente Fico, nell'auspicare che non vengano posti in atto comportamenti meramente ostruzionistici, sottolinea in primo luogo che è obiettivo di tutti i Gruppi, e non solo del Gruppo del Movimento 5 Stelle, di arrivare a definire un servizio pubblico realmente indipendente. In secondo luogo, riguardo alla procedura di nomina dell'amministratore delegato della Rai delineata dal disegno di legge approvato dal Senato, sottolinea che essa avvicina la Rai alle procedure definite dal codice civile per aziende di pari rilevanza. In ultimo, non concorda con la preoccupazione che la procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione della Rai eletti dal Parlamento li renderebbe appannaggio della maggioranza, osservando invece che la procedura del voto limitato prevista per i quattro componenti di nomina parlamentare stringerebbe tutti i Gruppi a scegliere candidati di alto profilo ai fini di una più sicura convergenza in Assemblea. Pur apprezzando le riflessioni svolte dal collega Lainati, portatrici della sua grande e lunga esperienza in materia, osserva che la questione da lui posta relativa alla privatizzazione non è oggetto del disegno di legge in esame e al riguardo ricorda che la disciplina attuale ha carattere transitorio e si applicherà fino a quando non sarà alienato almeno il 10 per cento del capitale della società concessionaria. Relativamente alla questione della concessione posta dal collega D'Ottavio, osserva che questa sarà oggetto di un altro passaggio parlamentare, che avrà luogo al momento della scadenza dell'attuale concessione. Quanto alla trasparenza dei contratti, oggetto dell'intervento della collega Liuzzi, rammenta le numerose occasioni nelle

quali presso la Commissione di vigilanza si è dibattuto tale delicato e importante tema, da ultimo anche in occasione del parere reso sul contratto di servizio e sottolinea che il provvedimento reca una deroga al riguardo che investe prodotti e servizi televisivi per i quali sarebbe difficile immaginare l'applicazione del codice degli appalti. Quanto, in ultimo, alle considerazioni svolte dal collega Maestri, osserva che, pur essendo possibili modelli alternativi di *governance* dell'azienda, il provvedimento ne delinea uno che a suo giudizio è efficace e in linea con quanto previsto dal codice civile per le aziende di pari importanza e con gestione analoga.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, crede che la RAI abbia bisogno di un modello societario snello ed efficace che finalmente abbandoni l'ipocrisia di una partitocrazia spacciata per pluralismo. Il modello cui il disegno di legge governativo si ispira è quello della BBC, per perseguire un servizio di pubblico di qualità. Si

associa nel resto a quanto ha ascoltato dal collega Peluffo.

La sottosegretaria Simona VICARI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta che verrà decisa nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza congiunto che è immediatamente convocato.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VII e IX si è tenuto dalle 15.40 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. Emendamenti C. 3305 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957, approvata dal Senato ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	35
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015) 452 final) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di erogazione dei vitalizi ai componenti delle Camere e ai consiglieri regionali cessati dal mandato. C. 1978 cost. Zanetti e C. 3173 cost. Mazziotti Di Celso (<i>Esame e rinvio</i>)	42
--	----

Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali. C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini e C. 3225 Richetti (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 8.55.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che sono stati accantonate nella seduta di ieri le proposte emendative Beni 1.215, Giorgis 2.1 e 2.2, Costantino 2.25 e Marazziti 2.01. Chiede alla relatrice di esprimere il proprio parere,

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, con riguardo agli emendamenti Beni 1.215, Giorgis 2.1 e 2.2 e Costantino 2.25 e all'articolo aggiuntivo Marazziti 2.01, ac-

cantonati nella seduta di ieri, invita i presentatori a ritirarli al fine di una ripresentazione in Assemblea. Le proposte emendative concernono tutte la questione della norma transitoria per i maggiorenni stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina per l'acquisizione della cittadinanza, prevedendo però platee diverse a cui applicarla. È una questione di grande rilevanza che aveva preferito non inserire nel testo unificato adottato in attesa di conoscere in maniera più puntuale la platea degli aventi diritto. Ricorda che si era impegnata nella seduta di ieri a formulare una proposta di riformulazione degli emendamenti ma allo stato attuale ciò non è stato possibile e desidera scusarsi con il Presidente e i colleghi. Si impegna a valutare la questione per l'esame in Assemblea e chiede la collaborazione del Governo per ottenere dati, anche dall'ISTAT, che sarebbero di grande aiuto a trovare una soluzione che, lo ricorda, andrebbe incontro all'esigenza di molti stranieri che vivono stabilmente in Italia da molti anni e che qui hanno studiato e lavorano.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che il tema dell'applicabilità in via transitoria delle disposizioni del testo in esame sia molto serio e ponga questioni essenziali legate al principio di eguaglianza, che andrebbero valutate con attenzione, al di là delle implicazioni strettamente economiche e tecniche eventualmente connesse ad un allargamento di platea. Fa notare che sarebbe irragionevole escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento – che tra i requisiti fondamentali

richiesti per l'acquisto della cittadinanza prevede la residenza stabile nel territorio nonché l'inserimento culturale nella società — coloro che abbiano già maturato tali requisiti o che addirittura ne posseggano ulteriori. Dichiarò dunque di ritirare i suoi emendamenti 2.1 e 2.2, auspicando, tuttavia, che vi sia un forte impegno politico ad affrontare la questione delle norme transitorie in Assemblea, in vista di una sua risoluzione.

Mario MARAZZITI (PI-CD) concorda con quanto affermato dal collega Giorgis e ritiene che sia possibile un largo consenso sulla base dei principi da lui enunciati. Personalmente avrebbe preferito che nel testo fossero risolte anche questioni legate agli stranieri adulti, ma in ogni caso pensa che si siano fatti grandi passi in avanti. L'introduzione dello *ius culturae* per l'acquisizione della cittadinanza a suo avviso rappresenta infatti un grande strumento di integrazione e, di conseguenza, anche di sicurezza perché evita la formazione di situazioni di marginalità e di disagio sociale. Riguardo alla norma transitoria, accetta di ritirare l'articolo aggiuntivo 2.01 anche perché, alla luce dell'esame degli emendamenti, si trova a convergere sulla posizione indicata dal collega Giorgis. Ritiene infatti fondamentale accordare diritti che sono « sorgivi » alla luce della nuova disciplina e che come legislatori sarebbe veramente difficile non prevedere una norma transitoria, al fine di evitare discriminazioni. Sottolinea poi come tale norma rimanga nell'ambito dei minori oggetto del testo e che riguarda una platea con numeri minimali rispetto a quella oggetto del testo unificato.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ricorda che il suo gruppo ha affrontato con serietà l'esame di un testo che riguarda un tema politicamente molto rilevante per i propri elettori, rinunciando, di fatto, all'ostruzionismo, al fine di affrontare realmente in questa sede il merito delle questioni. Sottolinea, inoltre, la mancanza di chiarezza che sta caratterizzando l'esame del provvedimento, lamentandosi dell'operato della

maggioranza. Al riguardo, fa presente che la maggioranza stessa, partita dall'approvazione di un testo base finalizzato a regolare la cittadinanza dei minori extracomunitari, giunge ora, attraverso un'ipotetica norma transitoria, la cui concreta definizione peraltro viene rimandata alla discussione del provvedimento in Assemblea, ad allargare la platea degli aventi diritto alla cittadinanza fino a ricomprendere soggetti che si trovano a vivere da almeno trent'anni sul territorio italiano i quali, non avendo fino ad oggi attivato alcuna procedura per ottenere il riconoscimento di uno *status* cui avrebbero diritto, hanno senza dubbio dimostrato uno scarso interesse a divenire cittadini del nostro Paese.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera sottolineare che l'esame in Commissione è stato approfondito e compiuto, anche grazie all'atteggiamento dei deputati della Lega Nord Autonomie. Osserva che non è anomalo che alcune questioni vengano rinviate all'esame in Assemblea. Nel caso specifico si tratta di un tema di rilevanza politica tra l'altro non presente nel testo unificato adottato come testo base e che, quindi, necessita di un ulteriore approfondimento.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene che il provvedimento in esame ben rappresenti la disonestà intellettuale della maggioranza, la quale, a suo avviso, in nome di diritti di cui si dichiara falsamente portatrice e paladina, introduce sovente nell'ordinamento, nell'ambito di diversi settori — cita, ad esempio, la materia dell'immigrazione nonché quella dell'adozione dei minori — disposizioni che generano esclusivamente problemi e conflitti. Fa notare che anche nel campo della cittadinanza tale spirito ideologico ha prevalso, producendo un testo normativo assolutamente inadeguato, che lascia spazio ad incertezze interpretative suscettibili di favorire furbizie e scorciatoie illegali da parte di chiunque sia intenzionato ad acquistare la cittadinanza a tutti i costi. Giudica ad esempio un'ipocrisia collegare

l'acquisto della cittadinanza alla mera frequenza di un corso scolastico e non all'effettivo conseguimento del titolo, ritenendo da condannare fermamente che la maggioranza sfrutti, subdolamente ed in modo omertoso, l'immagine dei bambini per i propri fini. Preannuncia, in conclusione, che il suo gruppo darà battaglia in Assemblea, nel tentativo di fermare un provvedimento che giudica in termini assolutamente negativi.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritiene che la maggioranza, con il suo atteggiamento poco chiaro, stia mettendo a dura prova la pazienza delle opposizioni, dal momento che, su un tema delicato come quello della cittadinanza, sta imponendo scelte legislative che appaiono il frutto di un compromesso al ribasso. Dopo aver rilevato l'irragionevolezza della scelta di escludere dal testo la disciplina sugli adulti, fa notare che nel corso dell'esame degli emendamenti sono state introdotte modifiche peggiorative, che hanno reso più complicata la procedura di acquisizione della cittadinanza. Soffermandosi sul tema delle norme transitorie poi, si chiede per quale motivo non sia stato possibile risolvere la questione in Commissione, giudicando paradossale che il Governo non sia già in possesso dei dati tecnici necessari. Pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, ritiene che tale situazione di incertezza dipenda esclusivamente dall'attuale quadro dei rapporti di forza interni alla maggioranza e al Governo, dal quale emergono contrasti e confuse interpretazioni normative. Dichiarando in ogni caso di ritirare il suo emendamento 2.25, auspicando che vi sia un forte impegno politico ad affrontare in Assemblea la questione importante della disciplina transitoria, della cui mancata risoluzione riterrebbe responsabile la maggioranza.

Dorina BIANCHI (AP) desidera ringraziare la relatrice per l'impegno a trovare una soluzione sulla questione della norma transitoria e per tutto il lavoro svolto che ha permesso di arrivare a un testo che, a suo avviso, è un buon passo in avanti per

risolvere la questione dei bambini che hanno svolto un percorso regolare di studio. Esprime in proposito soddisfazione per gli emendamenti approvati ieri che hanno collegato l'acquisizione della cittadinanza per *ius culturae* al conseguimento di un grado di competenza e che hanno introdotto per i genitori il requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Un permesso che richiede un livello di acquisizione della lingua italiana e il requisito del reddito minimo. Si è poi portato a due anni il tempo di presentazione della domanda di cittadinanza per chi ha compiuto la maggiore età. Si permette così di estendere questo diritto ai ventenni e ciò dovrebbe costituire un elemento di riflessione anche rispetto alla questione della norma transitoria.

Teresa PICCIONE (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Beni 1.215 e di ritirarlo.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara che il suo gruppo lo ha designato come relatore di minoranza sul provvedimento in vista dell'esame in Assemblea.

Cristian INVERNIZZI (LNA) fa presente di essere stato designato dal suo gruppo come relatore di minoranza sul provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, ringrazia tutti i colleghi per il lavoro svolto, compresi i deputati del gruppo della Lega Nord con i quali ha condiviso alcune problematiche pur sussistendo posizioni diverse sulle relative soluzioni. Ringrazia, in particolare, i colleghi per la qualità delle proposte emendative presentate che, lungi dall'averne un intento meramente ostruzionistico, hanno permesso l'avvio di un lavoro di approfondimento, ancora in divenire, che, coerentemente con la stessa essenza del Parlamento, ha portato e porterà, in sede di esame del provvedimento in Assemblea, a prendere decisioni frutto di mediazioni tra le diverse forze politiche.

Nel ribadire l'importanza del lavoro fin qui svolto, si impegna fin d'ora a conti-

nuare i necessari approfondimenti relativi alla definizione di una norma transitoria ispirata ai principi dettati dalla Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

Emendamenti C. 3305 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957, approvata dal Senato ed abb.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame facendo presente che la proposta di legge C. 2957 – approvata dal Senato l'11 marzo 2015 – interviene sulla disciplina dell'affido contenuta nella legge 184 del 1983, in particolare, la proposta ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare allo scopo di garantire la continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adozione.

Ricorda che nel caso dell'affido la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore gli offre una casa e un ambiente affettivo temporanei, in quanto la responsabilità genitoriale permane in capo alla famiglia d'origine – o all'autorità che ha provveduto al suo provvisorio allontanamento – e l'obiettivo cui punta l'istituto dell'affido è quello di reintegrare il minore nella sua famiglia di origine. Nel caso dell'adozione, invece, la famiglia che accoglie il minore è consapevole di assumere in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento preadottivo, la responsabilità genitoriale in maniera definitiva e non reversibile. La prassi ha però dimostrato che l'affidamento, talvolta, perde il carattere di « soluzione provvisoria e temporanea » che la

legge invece gli attribuisce. Il periodo massimo di affidamento previsto dalla legge è pari a 2 anni, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni laddove se ne riscontri l'esigenza (quando la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore. Nella relazione al provvedimento presentato al Senato si cita il Rapporto dell'Istituto degli Innocenti del dicembre 2012 su affidamenti familiari e collocamenti in comunità, elaborato per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da cui risulta che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni, cioè oltre il termine ordinario previsto dalla legge, sia pari circa al 60 per cento del totale.

In un numero elevato di casi, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria si risolve poi negativamente e il minore è quindi dichiarato adottabile. A questo punto è possibile – e capita non di rado – che i bambini siano sottoposti ad una seconda separazione e trasferiti ad una terza famiglia perché la famiglia affidataria che se ne è presa cura non può, in base alla legislazione vigente, chiedere la sua adozione.

Su questo aspetto interviene la proposta di legge in esame, tesa a favorire, ai fini dell'adozione, la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.

In particolare l'articolo 1, introduce tre nuovi commi (5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) nell'articolo 4 della legge n. 184, prevedendo, una corsia preferenziale per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine. Il nuovo comma 5-*bis* stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adozione, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di

adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria debba tenere conto dei legami affettivi « significativi » e del rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. In definitiva, tale corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione legittimante previsti dall'articolo 6 della legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia (o la persona) affidataria e il minore.

Si osserva che al comma 5-*bis*, e in più parti del testo, viene fatto riferimento ad un « prolungato periodo di affidamento »: al fine di evitare incertezze in sede applicativa si potrebbe valutare l'opportunità di specificare maggiormente tale riferimento tenendo conto, in particolare, che, come detto, il periodo dell'affido nei termini ordinari di legge è pari a 2 anni, prorogabile.

Il comma 5-*ter* tutela comunque il diritto del minore alla continuità affettiva anche ove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia dato in affidamento ad altra famiglia. In tali ipotesi, infatti, se rispondente all'interesse del minore, deve essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate con la famiglia affidataria.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-*quater*, il giudice, nel decidere sul ritorno in famiglia, adozione e nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all'ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicesimo. Tale previsione si coordina sia con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 184 (riferita alla decisione sull'affido) che con quella di cui all'articolo 25, comma 1, della medesima legge 184 (riferita alla decisione del tribunale dei minori sull'ado-

zione legittimante al termine dell'affidamento preadottivo) che stabiliscono identico obbligo di ascolto del minore ultradodicesimo (o anche minore, se capace di discernimento).

L'articolo 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 184 del 1983, che riguarda i diritti e doveri dell'affidatario, e garantisce alla famiglia o alla persona cui sia stato affidato il minore la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore. Più in particolare, la norma impone l'obbligo, a pena di nullità, di convocare l'affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, riconoscendogli nel contempo la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore.

L'articolo 3 del provvedimento introduce il comma 1-bis nell'articolo 25 della legge del 1983, prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 trovino applicazione anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento. Il comma 1 dell'articolo 25 prevede che il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

L'articolo 4, infine, riguarda una delle ipotesi di « adozione in casi particolari » (che prescinde dallo stato di abbandono) ovvero quella riferita all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 184 del 1983. Si tratta del caso dell'orfano di padre e di madre che può essere adottato

da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. Nel confermare la linea interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell'affidamento, la novella della citata lettera a) specifica che il rapporto « stabile e duraturo » è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento.

Segnala, inoltre, che la proposta di legge non prevede alcuna disposizione di carattere transitorio.

Evidenzia, infine, che il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), con riguardo all'ordinamento civile.

Formula una proposta di parere con due osservazioni (*vedi allegato*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL) si chiede come sia possibile salvaguardare la continuità affettiva per i minori in quei casi in cui i soggetti affidatari non posseggano i requisiti previsti dalla legge vigente per l'adozione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ricorda che nella precedente legislatura ha svolto le funzioni di relatore presso la Commissione Giustizia per un provvedimento di contenuto analogo. Ritiene quindi di grande rilevanza il fatto che ai fini dell'adozione si tenga conto dei requisiti affettivi maturati nel periodo di affido. Un problema si creerebbe nel caso che si usasse il canale dell'affido per superare i requisiti previsti per l'adozione, ma nel testo in esame non si incide su questo istituto. Non sussiste, quindi, violazione dei principi costituzionali, in particolare di quelli dell'articolo 3 e dell'articolo 24.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) si chiede se non sia il caso di

riflettere anche circa possibili interventi sulla normativa dell'adozione, che mirino a salvaguardare il principio della continuità affettiva in determinate ipotesi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ribadisce che sui criteri per l'adozione il provvedimento in esame non contempla alcun intervento.

Andrea GIORGIS (PD) si chiede se un intervento normativo di tale portata rischi di « inquinare » la ratio della disciplina sull'affido, finendo per favorirne un'evoluzione applicativa suscettibile di assimilarlo all'adozione, istituto quest'ultimo che, a suo avviso, svolge una funzione diversa. Fa notare, quindi, che ciò potrebbe portare a privilegiare la scelta di soggetti affidatari in possesso dei requisiti richiesti per l'adozione, finendo per escluderne altri, con il risultato di mutare drasticamente la finalità originaria dell'affido.

Roberta AGOSTINI (PD) chiede al Presidente e relatore una precisazione sulle due osservazioni proposte. In particolare domanda quale natura e quali rilievi avrebbe la norma transitoria e se non sarebbe una soluzione più equilibrata lasciare alla discrezionalità del giudice la valutazione sulla quantificazione del periodo di prolungamento dell'affido ai fini di quanto previsto dal testo in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) desidera tranquillizzare il collega Giorgis sui possibili effetti delle disposizioni della proposta di legge. L'effetto più rilevante è che bambini che hanno trovato un'insperata continuità affettiva possano mantenerla. Osserva poi che nell'interpretazione della norma esiste la variabile della valutazione del giudice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, risponde alle osservazioni della collega Roberta Agostini. La ragionevolezza della richiesta di inserire una norma transitoria si riferisce ai procedimenti in corso per i quali non è chiara

l'applicabilità o meno della nuova disciplina.

Per quanto riguarda la questione della valutazione del periodo di prolungamento dell'affido, ritiene lasciare una discrezionalità eccessivamente ampia al giudice, cosa che potrebbe dar vita a numerosi contenziosi.

Concorda con il collega Giorgis sulla differenza tra gli istituti dell'affido e dell'adozione. Il problema di sostenibilità della norma a suo avviso sussiste ma sottolinea come accada sempre che l'aggiunta di un diritto crei difficoltà nella sua regolazione.

Teresa PICCIONE (PD) ritiene opportuno lasciare una certa discrezionalità ai giudici che sono chiamati di volta in volta a compiere la scelta più indicata per la tutela del minore.

Andrea GIORGIS (PD) fa notare che, prima di intervenire per legge su tale delicata materia, sarebbe opportuno svolgere un'esauriente ricognizione in ordine agli orientamenti della giurisprudenza, anche al fine di comprendere l'impatto che deriverebbe da un simile intervento normativo. Altrimenti, si rischierebbe, a suo avviso, di imporre per legge criteri interpretativi in materia di affido, condizionando un'evoluzione giurisprudenziale che, peraltro, potrebbe già tendere, di fatto, verso la salvaguardia della continuità affettiva.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che le importanti questioni poste sembrano collocarsi al di fuori dall'ambito di competenza della Commissione, che è limitato ai profili di costituzionalità del provvedimento. Invita quindi i deputati a concentrarsi sulla deliberazione di competenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Atto n. 200.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI (PD), *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo osservando che lo stesso è emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 (convertito dalla legge n. 114 del 2014). Il citato articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha complessivamente ridefinito le funzioni dell'ANAC con l'obiettivo principale di concentrare la missione istituzionale dell'autorità sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In tale direzione, il legislatore ha provveduto in primo luogo a trasferire all'Autorità tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con funzioni di vigilanza sugli appalti di lavori, delle forniture e dei servizi, compresi i settori speciali e quelli d'interesse regionale. Tale autorità è stata contestualmente soppressa (con la decadenza dei relativi organi) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente all'assorbimento della vigilanza sul sistema dei contratti pubblici, la nuova ANAC ha dunque visto rafforzato

il proprio ruolo nella prevenzione della corruzione, con l'attribuzione di ulteriori compiti che sono: il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, non solo da parte dei cittadini, ma anche quelle dei dipendenti pubblici nelle forme di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'ipotesi in cui il pubblico dipendente denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (ora anche all'ANAC) o riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (*whistleblowers*); il potere di applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o il codice di comportamento dei dipendenti. Inoltre, sono trasferiti all'Autorità anche tutti i compiti già spettanti al Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione in base alle previsioni della legge anticorruzione (articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge n. 190 del 2012). L'assetto funzionale è completato dal conferimento di funzioni nell'ambito dell'Expo 2015. In particolare, il decreto-legge n. 90 del 2014 assegna al Presidente dell'Autorità: il compito di formulare proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell'evento Expo 2015 (articolo 19, comma 7); una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale (articolo 30). A fronte di questo insieme di nuove attribuzioni, l'Au-

torità nazionale anticorruzione ha perso le attribuzioni originarie in materia di misurazione e valutazione della performance, che sono state invece assegnate al Dipartimento della funzione pubblica. Oltre a questa diversa imputazione di funzioni, il decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 19, comma 10) ha anche autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. Infine, è stata soppressa ogni competenza dell'ANAC in materia di qualità dei servizi pubblici. In attuazione del riordino l'Autorità ha adottato un nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio con provvedimento 3 marzo 2015. L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, prevede che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione presenti, entro il 31 dicembre 2014, al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, recante: il trasferimento definitivo all'Autorità delle risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa AVCP; la confluenza in un unico ruolo del personale in servizio presso l'ANAC e di quello della AVCP; la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento. Il successivo comma 4 prevede l'approvazione formale del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'Autorità ha presentato il Piano il 30 dicembre 2014, entro i termini di legge. È seguito un lungo ed approfondito lavoro istruttorio, nel corso del quale, è emersa, tra l'altro, una impostazione del Piano che tendeva a rivendicare ad esso una funzione più ampia di quella di semplice riordino prevista dalla legge, in un'ottica di delegificazione non consentita senza una esplicita autorizzazione. Pertanto, una successiva versione è

stata presentata al Presidente del Consiglio il 16 giugno 2015 e quindi trasmessa alla Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, lo schema di regolamento in esame consta di tre articoli recanti l'approvazione del Piano di riordino dell'ANAC (articolo 1), l'istituzione del ruolo del personale dell'ANAC e la determinazione della pianta organica (articolo 2) nonché alcune disposizioni finali e abrogative (articolo 3). L'Autorità nazionale anticorruzione svolge attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici. Nel corso della legislatura, dapprima il decreto-legge n. 101 del 2013 e, successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014, hanno ridisegnato la fisionomia organizzativa e funzionale dell'autorità. L'articolo 1, oltre a recare la formula di approvazione del Piano per il riordino dell'ANAC, allegato all'atto in esame (comma 1), dispone il trasferimento in via definitiva all'Autorità le risorse umane, finanziarie e strumentali della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le cui funzioni sono state trasferite all'ANAC ad opera del citato decreto-legge n. 90 del 2014 (comma 2). Il trasferimento delle risorse umane e il personale dell'ANAC è oggetto specifico dell'articolo 1 che, al comma 1, istituisce il ruolo del personale dipendente dell'Autorità costituito dal personale del ruolo della ex-AVCP e del personale in servizio presso l'ANAC alla data del 19 agosto 2014. Si tratta, per quest'ultimo, di personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche in quanto non è stato mai costituito un ruolo autonomo dell'ANAC; infatti, l'Autorità si è avvalso finora di un contingente di 30 unità, costituito da personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo o con contratto a tempo determinato (decreto legislativo n. 150 del 2009, articolo 13,

comma 4, disposizioni in materia di personale si rinvengono anche nell'articolo 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 12 marzo 2010). La dotazione organica del nuovo ruolo è determinata nel Piano di riordino (Tabella A) ed è recepita nel comma 2. La dotazione massima è fissata in 350 unità articolata come segue: 1 dirigente di livello generale; 35 dirigenti di livello non generale; 207 funzionari; 107 impiegati operativi. Per l'immissione in ruolo del personale dell'ANAC proveniente da altre amministrazioni si tiene conto della tabella di equiparazione adottata in attuazione dell'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al fine di favorire la mobilità nel pubblico impiego, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottata una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
(COM(2015) 450 final).

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.
(COM(2015) 451 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.
(COM(2015) 452 final).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame di tre progetti di atti normativi: una proposta di decisione e due proposte di regolamenti adottati dalla Commissione europea in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

L'Agenda, il cui esame è già in corso presso la nostra Commissione, ha segnato un cambiamento assai significativo nell'approccio dell'Istituzione europea al tema della gestione dei flussi migratori.

Si propone, infatti, un approccio sistemico e globale, articolato in misure che intervengono contestualmente su piani diversi e in termini coerenti al fine di: rafforzare la lotta alla tratta degli esseri umani e all'immigrazione clandestina e, allo stesso tempo, garantire vie legali di ingresso, gestire in modo coordinato e sostanzialmente coerente le domande di asilo, migliorare le attività per il salvataggio in mare dei migranti. Il cambiamento strategico che ha ispirato la Commissione europea nella predisposizione dell'Agenda sulla migrazione discende dalla consapevolezza che siamo in presenza di un fenomeno non transitorio ma strutturale che presumibilmente, come segnalano gli organismi internazionali specializzati, a partire dall'UNHCR per proseguire con

l'OCSE, è destinato a durare nei prossimi anni. L'aumento massiccio dei flussi migratori registratosi, in particolare, nel 2014 deriva da un complesso di fattori di criticità la cui soluzione non appare imminente: l'aggravamento e la proliferazione di guerre e conflitti interni in alcuni paesi alle frontiere dell'Europa; il peggioramento della situazione in alcuni Stati soggetti a regimi autoritari violenti. Tutto ciò induce una massa crescente di persone di tutte le età ad abbandonare i paesi di provenienza per cercare rifugio altrove. In base alle stime dell'UNHCR, ammonterebbe a circa 60 milioni il numero dei migranti «forzati» in tutto il mondo nel 2014, con un considerevole aumento rispetto ai 37 milioni di dieci anni fa. Il dato più allarmante è quello dei minori che costituiscono la metà dei rifugiati complessivi. D'altra parte, non si deve trascurare il fatto che se l'Europa è percepita come un approdo sicuro è perché l'Unione europea si connota a livello internazionale proprio per la priorità accordata alla tutela della democrazia e alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, a prescindere dal sesso, dalla razza e dalla religione. Né si può trascurare il fatto che il principio del riconoscimento del diritto di asilo ai soggetti che si trovano in specifiche condizioni trova ampio riscontro in tutti i testi costituzionali dei paesi europei. L'Agenda sulla migrazione, come detto in precedenza, e gli atti che sono stati successivamente adottati per la sua attuazione, costituiscono la dimostrazione concreta dell'impegno della Commissione Juncker per realizzare finalmente una politica comune in questa materia, senza farsi bloccare dai veti e dalle resistenze di alcuni Stati membri più riottosi. I tre documenti all'esame della Commissione prevedono un complesso di misure che per un verso sono finalizzate ad avviare un programma di parziale ricollocazione di un certo numero di rifugiati, in modo da distribuire in maniera più equa il relativo onere tra «diversi Stati membri, riducendo il carico gravante su quelli più esposti (in partico-

lare Italia, Grecia e Ungheria) e, per altro verso, individuano alcuni Stati dichiarati «sicuri», con presunzione relativa.

In particolare, la proposta (COM(2015)451) prevede la ricollocazione di emergenza di 120 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) e dall'Ungheria (54.000) agli altri Stati membri. La misura è stata proposta in considerazione della situazione di notevole afflusso di migranti in luglio e agosto 2015 per quanto riguarda l'Italia (42 mila migranti irregolari giunti dal Mediterraneo centrale), Grecia (137 mila migranti irregolari introdotti attraverso le isole dell'Egeo nordorientale e del Dodecaneso, nonché attraverso la frontiera greco-turca), e Ungheria (circa 80 mila attraversamenti alla frontiera tra serbo-ungherese. Tale misura si aggiunge a quella proposta dalla Commissione lo scorso 27 maggio (recante la ricollocazione 40 mila persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia verso gli altri Stati membri dell'UE); pertanto, ove entrambe le proposte di decisione fossero adottate, si arriverebbe ad un numero di 160 mila persone da ricollocare. Il numero di 120 mila richiedenti asilo da ricollocare corrisponde a circa il 62 per cento del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel luglio e agosto 2015 ed in Ungheria in tutto il 2015. Anche per questo schema di ricollocazione vale la chiave di distribuzione adoperata nella precedente proposta: popolazione (40 per cento); PIL (40 per cento), media delle domande di asilo presentate in passato (10 per cento), tasso di disoccupazione (10 per cento).

La proposta prevede a sostegno della ricollocazione uno stanziamento di 780 milioni di euro provenienti dal bilancio dell'UE a favore degli Stati membri partecipanti, compreso un prefinanziamento del 50 per cento per garantire che le amministrazioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale dispongano dei mezzi per intervenire con grande rapidità.

A tal proposito è prevista l'assegnazione di 6 mila euro per ogni persona trasferita allo Stato membro in cui viene ricollocata; sono previsti invece 500 euro al Paese da cui il richiedente asilo viene ricollocato per gli oneri relativi al trasferimento. Secondo tale clausola la Commissione europea può valutare i motivi notificati dal paese e decidere se sia giustificata la mancata partecipazione al programma per un massimo di 12 mesi. In caso di partecipazione parziale alla ricollocazione, l'importo viene ridotto in proporzione. L'importo andrebbe assegnato al Fondo asilo, migrazione e integrazione come entrata con destinazione.

La proposta prevede infine norme analoghe a quanto stabilito con la decisione adottata dal Consiglio il 14 settembre (recante il primo meccanismo di ricollocazione a favore di Italia e Grecia) per quanto riguarda il sostegno operativo per Italia e Grecia da parte degli altri Stati membri (attraverso le attività coordinate dalle agenzie UE interessate). Inoltre, come nel precedente provvedimento, è stabilito a carico dei paesi beneficiari l'obbligo di garantire l'operatività di meccanismi idonei ad assicurare l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei migranti, per identificare le persone bisognose di protezione internazionale e sostenerne la ricollocazione oltre che per identificare i migranti irregolari da rimpatriare.

Con questo obbligo, l'Italia è chiamata a rimediare a una carenza che più volte è stata segnalata dalle Istituzioni europee; per le stesse finalità è previsto che gli altri Stati membri possano nominare propri rappresentanti a sostegno delle autorità italiane e greche, oltre che per rafforzare l'obiettivo di impedire che i soggetti interessati si muovano verso altri paesi membri. Trattandosi di un punto estremamente delicato, appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo sulla effettiva capacità delle strutture competenti ad adempiere all'obbligo previsto, sia pure avvalendosi dell'aiuto degli organismi competenti dell'Unione europea, in particolare l'EASO e dei funzionari di altri paesi

membri. Così come sembra opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità delle risorse a disposizione, anche considerati gli stanziamenti aggiuntivi previsti dall'Unione europea, ad assicurare un adeguamento del sistema italiano che ha mostrato notevoli difficoltà nel far fronte agli oneri connessi all'accoglienza e alla gestione dei flussi migratori. Ciò appare tanto più opportuno nell'imminenza della presentazione in Parlamento dei documenti di bilancio.

A carico dell'Italia e della Grecia è altresì previsto l'obbligo di redigere e aggiornare una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della decisione. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare la sospensione del programma di ricollocazione. Il 22 settembre 2015 il Consiglio straordinario giustizia e affari interni ha adottato a larga maggioranza (ovvero senza raggiungere l'unanime consenso) la decisione sul meccanismo di ricollocazione di 120 mila persone, apportando notevoli modifiche alla proposta originaria della Commissione. In particolare, la *relocation* si applica esclusivamente a beneficio di Italia e Grecia, e non più anche all'Ungheria (Stato membro che avrebbe votato contro l'adozione della decisione); con l'entrata in vigore della decisione, Italia e Grecia beneficerebbero del meccanismo di ricollocazione rispettivamente per 15.600 e 50.400 persone; in una seconda fase, ad un anno dall'entrata in vigore della decisione. Anche i residui 54 mila (originariamente previsti a beneficio dell'Ungheria) sarebbero ricollocati da Italia e Grecia in proporzione alla redistribuzione effettuata nella prima fase e secondo le modalità proposte dalla Commissione europea e approvate dal Consiglio.

L'eventualità della sostituzione dei 54 mila rifugiati dall'Ungheria all'Italia e alla Grecia è subordinata a due condizioni: la prima di carattere temporale, prevedendo il testo tale sostituzione avverrebbe non

immediatamente ma con una decorrenza successiva, ancorché indeterminata (si noti che nel comunicato ufficiale del Consiglio in esito alla riunione dei ministri si fissa come data di decorrenza un anno a seguito dell'entrata in vigore della decisione); la seconda connessa all'eventualità che la Commissione ritenga che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario; in tale ultimo caso la Commissione può presentare al Consiglio una proposta recante una diversa distribuzione dei richiedenti asilo riallocati.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto di non approvare la misura proposta dalla Commissione relativa alla cosiddetta clausola di solidarietà, che avrebbe consentito agli Stati membri di non accogliere per giustificati motivi i richiedenti asilo riallocati secondo lo schema di redistribuzione, versando un contributo dello 0,002 del PIL al bilancio UE. Secondo quanto deciso dal Consiglio, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 per cento dei richiedenti a esso assegnati per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta proposte al Consiglio in merito alla temporanea sospensione della ricollocazione fino al 30 per cento dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi. Entro un mese, il Consiglio decide sulle proposte della Commissione. Danimarca e Regno Unito non

partecipano alla decisione citata mentre l'Irlanda ha espresso l'intenzione di partecipare.

Ai sensi della decisione l'Italia e la Grecia devono inoltre presentare alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. L'Italia e la Grecia attuano pienamente la tabella di marcia.

Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino tali obblighi, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi.

Dando seguito a quanto previsto nell'Agenda europea sulla migrazione la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM (2015) 450) che modifica il regolamento cosiddetto Dublino (recante norme relative alla competenza di uno Stato membro a trattare una domanda di asilo) istituendo un meccanismo permanente di solidarietà da attivare in qualsiasi momento a favore degli Stati membri dell'UE che si trovino ad affrontare situazioni di crisi e il cui regime di asilo sia sotto estrema pressione a causa di un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

In particolare, il regolamento prevede che qualora, sulla base di informazioni comprovate, in particolare delle informazioni ottenute dall'EASO e da Frontex, la Commissione stabilisca che uno Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi che ostacola l'applicazione del regolamento Dublino a causa dell'estrema pressione esercitata da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, che ne sottopone il sistema di asilo a considere-

voli sollecitazioni, si applica il meccanismo di ricollocazione di crisi a beneficio di tale Stato membro.

La ricollocazione è quantificata sulla base di chiavi di distribuzione simili a quelle previste per i meccanismi di ricollocazione di emergenza citati (popolazione: 40 per cento; PIL totale: 40 per cento; numero medio di domande di asilo nei 5 anni precedenti per milione di abitanti, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento; tasso di disoccupazione, con un tetto massimo del 30 per cento della popolazione e del PIL: 10 per cento)

In sintesi spetta alla Commissione europea definire le situazioni di emergenza in base al numero delle domande di asilo degli ultimi sei mesi, *pro capite*, e in base al numero degli attraversamenti irregolari delle frontiere negli ultimi sei mesi.

Più dettagliatamente, la procedura prevede che la Commissione, quando appura che sono soddisfatte le condizioni per la ricollocazione in relazione a un determinato Stato membro, adotta un atto delegato per attivare il meccanismo di ricollocazione. L'atto delegato *a)* verifica l'esistenza di una situazione di crisi nello Stato membro beneficiario della ricollocazione; *b)* determina il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro; *c)* determina la distribuzione di tali persone tra gli Stati membri applicando la formula della chiave di distribuzione; *d)* stabilisce il periodo di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui è stato notificato dalla Commissione; esso si applica per un periodo massimo di due anni.

Nel determinare il numero di persone da ricollocare la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi: *(a)* numero di richiedenti protezione internazionale *pro capite* nello Stato membro beneficiario della ricollocazione nei 18 mesi, e soprattutto nei sei mesi, precedenti l'adozione dell'atto delegato rispetto alla media dell'Unione; *(b)* capacità del sistema

di asilo di tale Stato membro; *(c)* partecipazione di tale Stato membro a precedenti iniziative di solidarietà, nonché la misura in cui ha beneficiato di precedenti misure di solidarietà dell'UE. Il numero di persone da ricollocare non può superare il 40 per cento del numero di domande presentate in tale Stato membro nei sei mesi precedenti l'adozione dell'atto delegato. Secondo la proposta della Commissione, il meccanismo permanente deve inoltre tener conto dei bisogni, della situazione familiare e delle competenze dei richiedenti asilo. La proposta prevede l'applicazione della sopradescritta clausola di solidarietà temporanea.

Si applicano infine disposizioni simili a quelle previste dai meccanismi temporanei di ricollocazione, relativamente all'obbligo a carico dello Stato beneficiario di redigere una tabella di marcia che comprenda misure che garantiscano l'adeguata attuazione del meccanismo di ricollocazione di crisi, nonché alla facoltà (in caso di mancato rispetto di tale obbligo) in capo alla Commissione di sospendere la redistribuzione qualora lo Stato beneficiario non rispetti l'obbligo citato.

Dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento (COM (2015) 452) recante un elenco dei paesi d'origine sicuri. In tal modo si intende accelerare l'iter delle domande di asilo dei richiedenti provenienti da paesi che tutta l'UE considera sicuri e l'eventuale rimpatrio ove non sussistano (secondo una valutazione individuale) le condizioni per concedere protezione.

La Commissione propone, in sostanza, di inserire l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo (per cui conseguentemente le domande di asilo non dovrebbero essere automaticamente accettate), il Montenegro, la Serbia e la Turchia nell'elenco dell'UE dei paesi d'origine sicuri. Tali Paesi: soddisfano i criteri comuni della direttiva 2013/32 sulle procedure di asilo secondo i quali un paese può essere considerato sicuro; sono parti dei principali

trattati internazionali sui diritti umani; nella maggior parte sono stati designati paesi candidati dal Consiglio europeo, soddisfacendo i cosiddetti « criteri di Copenhagen » (ovverosia il rispetto dei principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e tutela delle minoranze).

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di erogazione dei vitalizi ai componenti delle Camere e ai consiglieri regionali cessati dal mandato.

C. 1978 cost. Zanetti e C. 3173 cost. Mazziotti Di Celso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente, innanzitutto, che le proposte di legge costituzionale C. 1978 e C. 3173 intervengono in materia di vitalizi e trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. La sola proposta C. 1978 interviene anche in ordine alla disciplina dei tetti alle retribuzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni.

Per la quanto riguarda la fonte, se entrambe le proposte di legge hanno rango costituzionale, la proposta di legge n. 3173 si configura quale proposta di revisione costituzionale, modificando gli articoli 69 e 122 della Costituzione, mentre la proposta n. 1978 non incide direttamente sulla Carta fondamentale. La stessa proposta

n. 3173, introduce alcune disposizioni di carattere transitorio che non novellano la Costituzione.

Entrambe le proposte evidenziano, nella relazione illustrativa, come il ricorso alla fonte costituzionale consenta di superare le eventuali problematiche legate al tema dei diritti acquisiti: le due proposte, infatti, prevedono la retroattività delle norme introdotte. È noto infatti che molte proposte di riforma del sistema esistente siano state contestate anche sulla base della dottrina dei diritti acquisiti, e questo nonostante la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha chiarito come il vitalizio dei parlamentari non possa essere totalmente equiparata al sistema pensionistico ordinario (v. sentenza n. 289 del 1994).

La proposta di legge costituzionale n. 1978 incide sulla disciplina dei vitalizi dei membri delle due Camere (articolo 1), su quella dei membri dei consigli regionali (articolo 2) e in materia di limiti massimi delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (articolo 3). In particolare, l'articolo 1, in materia di vitalizi dei parlamentari, interviene in primo luogo sui requisiti soggettivi dei beneficiari, disponendo che possono accedere ai vitalizi i parlamentari che hanno ricoperto la carica di deputato o senatore per almeno 10 anni consecutivi o 15 anni non consecutivi e che hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla normativa « di volta in volta vigente per la generalità dei cittadini » (comma 1). Il comma 2 stabilisce la retroattività della norma che si applica anche con riferimento ai diritti in corso di maturazione e ai vitalizi già in corso di erogazione. Vengono fatte salve esclusivamente le somme già percepite dai beneficiari fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Il comma 3 reca ulteriori disposizioni sui vitalizi in corso di erogazione. In primo luogo, esso dispone un limite massimo ai vitalizi in corso di erogazione pari cinque volte il trattamento economico previsto per le pensioni minime (pari per il 2015, ai sensi della circolare INPS 1/2015, ad euro 502,39 lordi mensili per 13 men-

silità). Inoltre, i vitalizi continuano ad essere erogati a condizione che il beneficiario abbia compiuto 70 anni. Qualora il beneficiario non avesse ancora raggiunto questa età, l'erogazione del vitalizio è sospesa e riprende dopo il compimento del settantesimo anno.

L'articolo 2 riproduce in maniera analoga il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 1 anche ai vitalizi dei consiglieri regionali (anche delle regioni a statuto speciale).

L'articolo 3 riguarda il tetto massimo delle retribuzioni pubbliche, disponendo che nessun incarico o ufficio ricoperto nell'ambito della pubblica amministrazione e di società controllate da enti pubblici, ad esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, possa essere superiore al trattamento economico vigente per il Presidente della Repubblica (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che tale limite si applica anche ai contratti e ai rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge (che sono di conseguenza rideterminati).

La proposta di legge costituzionale C. 3173 introduce nella Costituzione la previsione dei vitalizi dei membri delle Camere (articolo 1) e di quelli dei membri dei consigli regionali (articolo 2).

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, novella l'articolo 69 della Costituzione che stabilisce il diritto dei membri del Parlamento a percepire una indennità stabilita dalla legge.

La modifica introdotta dalla proposta in esame prevede che i parlamentari, una volta cessati dalla carica, ricevano un vitalizio, o altra forma di trattamento pensionistico, nei casi stabiliti dalla legge, nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale: contribuzione; ragionevolezza; proporzionalità alla durata della permanenza in carica.

Come previsto per l'indennità parlamentare dal vigente articolo 69 della Costituzione, la proposta attribuisce alla legge la disciplina del vitalizio o di altra forma di trattamento pensionistico dei parlamentari. Il comma 2 introduce una

disposizione transitoria e finale (che non modifica la Costituzione) volta ad estendere anche ai trattamenti in essere al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame le disposizioni del novellato articolo 69 Cost.

L'articolo 2 introduce una specifica disposizione costituzionale – che richiama i medesimi principi previsti per i vitalizi e gli altri trattamenti pensionistici dei parlamentari (contribuzione, ragionevolezza, proporzionalità rispetto alla durata) – per i consiglieri regionali, modificando l'articolo 122 della Costituzione.

Tale disposizione costituzionale, com'è noto, attiene al sistema elettorale delle regioni, la cui disciplina viene demandata alla legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e di alcuni principi costituzionali, direttamente previsti dallo stesso articolo 122. Tra questi, l'indicazione di una serie di incompatibilità, l'obbligo per il consiglio regionale di eleggere un presidente e un ufficio di presidenza, l'insindacabilità dei consiglieri regionali.

La proposta in esame aggiunge a questi elementi anche il principio in base al quale se le regioni riconoscono ai membri del consiglio vitalizi o altri trattamenti pensionistici, questi devono essere conformi ai medesimi principi di cui sopra, validi per i parlamentari nazionali.

Il comma 2, in maniera speculare al comma 2 dell'articolo 1, estende anche ai trattamenti in essere dei consiglieri regionali (al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame) le nuove disposizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini e C. 3225 Richetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che il tema dei vitalizi e del trattamento pensionistico dei parlamentari e dei consiglieri regionali è stato oggetto di attenzione e di forti polemiche negli ultimi anni.

La polemica ha riguardato in primo luogo l'entità e i presupposti per il riconoscimento di questi trattamenti ai componenti degli organi elettivi, che soprattutto in passato erano completamente slegati dall'ammontare dei contributi e venivano riconosciuti con vincoli di durata del mandato, anzianità o età molto ridotti. In secondo luogo, come noto, più recentemente si è accesa una polemica sul tema della revoca o sospensione dei trattamenti ai parlamentari condannati per determinati reati che ha portato a delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza. Le proposte di legge all'esame della commissione si muovono appunto lungo questi due filoni. Le proposte di legge C. 2409 (Nutti ed altri) e C. 2446 (Piazzoni ed altri) intervengono in materia di assegno vitalizio dei consiglieri regionali, prevedendo che tale assegno non venga erogato in caso di condanna definitiva, oltre che per i delitti contro la pubblica amministrazione (come già previsto dalla normativa vigente), anche per i delitti di mafia.

La proposta di legge C. 2409 dispone, inoltre, la sospensione dell'assegno vitalizio, non prevista attualmente, in caso di condanna non definitiva per le medesime tipologie di reati. Prevede altresì che le predette cause di esclusione e di sospensione si applichino a tutti i soggetti che percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica.

Le proposte di legge modificano, quindi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012, finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, che prevede, fra l'altro, l'introduzione, da parte delle regioni medesime, di limiti ai vitalizi dei consiglieri.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge C. 2409 e la proposta di legge C. 2446 intervengono sulla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del

decreto-legge n. 174 del 2012, che dispone che le regioni adeguino i propri ordinamenti al fine di prevedere l'esclusione, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, dell'erogazione dei vitalizi dei consiglieri regionali ai condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che i delitti contro la pubblica amministrazione sono disciplinati dal Libro II, Titolo II, del codice penale. Si tratta, tanto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PA (articoli da 314 a 335-*bis*, ovvero dal peculato alle varie ipotesi di corruzione), quanto dei delitti dei privati contro la PA (articoli da 336 a 360 c.p., ovvero dalla violenza a pubblico ufficiale all'oltraggio al magistrato in udienza, dal traffico di influenze illecite alla frode nelle pubbliche forniture).

Le proposte di legge in esame aggiungono ai reati che determinano, in caso di condanna definitiva, l'esclusione del vitalizio, quelli di associazione a delinquere di tipo mafioso (articolo 416-*bis* c.p.), lo scambio elettorale politico mafioso (articolo 416-*ter* c.p.). La proposta di legge C. 2409 fa altresì riferimento ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal delitto di associazione mafiosa ovvero per agevolare l'attività dell'associazione.

La suddetta lettera *n*) – su cui intervengono le proposte di legge in titolo – richiama inoltre (« ai sensi di ») gli articoli 28 e 29 del codice penale, che disciplinano l'interdizione dai pubblici uffici, quale pena accessoria che consegue di diritto alla condanna, come effetto penale di essa (ai sensi dell'articolo 20 c.p.).

Il comma 3 prevede che agli organi competenti le sentenze di condanna relative ai suddetti reati devono essere comunicate entro 15 giorni all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio.

In sede di prima attuazione, entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia è tenuto a trasmettere ai predetti organi i nominativi dei soggetti condannati per le

stesse fattispecie. In tali casi, la revoca e la sospensione non hanno effetti retroattivi.

Le altre proposte di legge all'esame della Commissione (C. 1093 Grimoldi, C. 3140 Caparini e C. 3225 Richetti) intervengono, invece, sulla disciplina dei vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

In particolare, la proposta di legge C. 1093 prevede che i vitalizi vengano erogati ai parlamentari cessati dal mandato — per la parte che eccede i 5.000 euro lordi mensili — in titoli di Stato di eguale importo. Tale misura decorre dalla data di entrata in vigore della proposta di legge (articolo 1, comma 1). La definizione delle disposizioni attuative (articolo 1, commi 2 e 3) è rimessa alla determinazione, per le parti di competenza, degli Uffici di presidenza della Camera e del Senato e del Ministero dell'economia e delle finanze (con proprio decreto).

La proposta di legge C. 3140, che si compone di un unico articolo, dispone l'abolizione dell'assegno vitalizio dei parlamentari e dei consiglieri regionali a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Tale previsione si applica — secondo quanto espressamente previsto — ai soggetti in carica ed a quelli cessati dal mandato (comma 1). Conseguentemente, è stabilito che ai parlamentari ed ai consiglieri regionali (in carica e cessati dal mandato) sia riconosciuta una rendita calcolata sul sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24, del decreto legge n. 201 del 2011 (comma 2).

Per quanto riguarda i parlamentari, è affidata alle determinazioni degli Uffici di presidenza della Camera e del Senato l'attuazione delle nuove previsioni. Per l'assunzione delle deliberazioni degli Uffici di presidenza è fissato il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge (comma 3).

La proposta di legge dispone la riduzione (per un importo pari ai mancati risparmi) dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni nel caso in cui le stesse non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli

assegni vitalizi dei consiglieri regionali a quanto previsto dalla proposta di legge in esame entro il primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale (Trento e Bolzano) successivo all'entrata in vigore della proposta medesima.

La proposta di legge C. 3225 è volta all'abolizione dei vitalizi dei parlamentari e all'estensione nei loro confronti del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici.

La proposta prevede altresì che il nuovo sistema, interamente contributivo, si applichi integralmente non solo ai parlamentari in carica, ma anche a quelli cessati dal mandato che percepiscono gli assegni vitalizi o il trattamento previdenziale nella misura definita dalla disciplina vigente al momento della maturazione del diritto. È disposta inoltre l'estensione di tale disciplina nei confronti dei consiglieri regionali, attraverso l'adozione di provvedimenti da parte delle regioni e delle province autonome. Sotto il profilo delle fonti, la materia del trattamento previdenziale di deputati e senatori, attualmente disciplinata da regolamenti interni delle Camere, viene definita con legge ordinaria.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge in esame e l'ambito di applicazione della stessa. L'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 1).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 (comma 2) chiarisce che la proposta di legge si applichi a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.

L'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965 che disciplina l'Indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione.

L'articolo 3 prevede l'adeguamento da parte del regioni e delle province autonome alle disposizioni della legge, quale principio di coordinamento della finanza pubblica.

Le regioni e le province autonome dovranno adottare propri provvedimenti in tal senso entro 6 mesi. In caso di inadempienza si prevede quale sanzione la riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, in misura proporzionale ai mancati risparmi derivanti dal mancato adeguamento, con una disposizione analoga a quella dell'articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale (di cui all'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento in esame), i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma 1). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 165 del 2001) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari.

Nella suddetta gestione separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, afferiscono le risorse destinate unicamente al trattamento previdenziale dei parlamentari (comprese le quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza, di cui al successivo articolo 8, comma 3), definite in sede di programmazione del bilancio di previsione della Camera e del Senato,

nell'ambito della dotazione finanziaria triennale, e sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in un apposito capitolo (« Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS »), nell'ambito delle spese per il funzionamento degli organi costituzionali (comma 1).

La gestione delle summenzionate risorse è affidata ad un Consiglio di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati (individuati dai rispettivi Uffici di presidenza); i componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata (comma 2).

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2).

Infine, si dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).

L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari (che è corrisposto in 12 mensilità) sia determinato con il sistema contributivo, in particolare moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, di cui alla tabella A dell'allegato 2 della

legge n. 247 del 2007, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

Ai sensi del comma 2, per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 335 del 1995 (comma 3).

Il comma 4, infine, dispone il metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione (ricalcando anche in questo caso il metodo utilizzato per i lavoratori dipendenti), dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del P.I.L. operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del

suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare ha già raggiunto i 65 anni di età ed è in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).

L'articolo 10 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. L'articolo in esame non solo estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili con il mandato parlamentare (sia quelle definite incompatibili per legge costituzionale, sia quelle per legge ordinaria) e a prescindere dall'ammontare dell'indennità, ma introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, in tal caso si ha la sospensione solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella del trattamento previdenziale (comma 1). Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, si dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione: nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, il trattamento previdenziale è integrato da con-

tributi dovuti nel corso del nuovo mandato, negli altri casi, è rivalutato alla stregua della legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12.

L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori. In particolare, si dispone che, in caso di morte del titolare del trattamento previdenziale (a condizione che al momento della morte il titolare sia in possesso dei requisiti contributivi indicati nel provvedimento in esame) trovino applicazione le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del Regio decreto-legge n. 636 del 1939, e all'articolo 1, comma 41, della legge 335 del 1995, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

L'articolo 13 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

In primo luogo, si dispone in ordine alla rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale (comma 1).

Per quanto riguarda l'età pensionabile, si prevede che i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuino a percepire il trattamento previdenziale (riccalcolato con il sistema contributivo come previsto dal comma 1), anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età (comma 2). Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento in commento, alle norme generali di disci-

plina del sistema pensionistico obbligatorio del lavoratori del settore statale. L'articolo 14 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

Rileva che, nell'analisi delle proposte di legge occorrerà tenere conto di numerosi aspetti sostanziali e procedurali, così come di rilevanti principi costituzionali. Sarà, a suo avviso, importante la fase delle audizioni, così come un'analisi comparativa per verificare il trattamento della questione negli altri Paesi europei. Le proposte di legge in questione, infatti, non puntano in nessun caso all'eliminazione di qualsiasi prestazione previdenziale legata alla carica elettiva, ma piuttosto all'eliminazione di privilegi e storture che hanno caratterizzato alcuni aspetti del sistema.

Ritiene in ogni caso che le diverse proposte di legge contengano molti spunti utili e auspica che si possa arrivare a un testo condiviso su un argomento così sensibile.

Francesco SANNA (PD) informa il Presidente e la Commissione di aver depositato in data odierna una proposta di legge ordinaria sulla materia

Marilena FABBRI (PD) informa che è in via di assegnazione una proposta di legge sulla materia a prima firma della collega Giacobbe.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al Presidente come intende procedere nei lavori data la diversità di esame tra proposte ordinarie e costituzionali. Ritiene anche che si ponga un problema sulla scelta della materia affrontata dalle proposte di legge abbinate: se si affronta la questione dei vitalizi, decade automaticamente quella dell'applicazione del sistema pensionistico e con essa le proposte di legge che la propongono. Concorda con il Presidente sull'utilità di disporre uno studio comparato sulla materia.

Ritiene, infine, rilevante la modalità con cui si trattano i diritti acquisiti per evitare le censure di legittimità della Corte costituzionale.

Matteo RICHETTI (PD), considerato che la Costituzione non tocca espressamente il tema dei vitalizi né quello dei diritti quesiti, ritiene sia preferibile concentrarsi sulle proposte di legge di natura ordinaria. Rispetto all'esame di tali provvedimenti, giudica utile mettere la Commissione nelle condizioni di svolgere ogni approfondimento utile, sia attraverso le audizioni, sia acquisendo tutta la documentazione necessaria, come, ad esempio, le delibere assunte negli anni dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati.

Andrea GIORGIS (PD) si chiede se non sia il caso di ampliare l'oggetto della discussione arrivando ad includere la materia complessiva del trattamento economico dei parlamentari, affrontando, quindi, anche questioni connesse al tema delle incompatibilità tra le diverse attività.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) concorda con il collega Giorgis sul tema della trasparenza davanti ai cittadini, ma ritiene che non debba essere usato in modo demagogico e che non si debba cedere a slanci di antipolitica. Fa riferimento in proposito a uno studio condotto da lei in sede di Consiglio d'Europa sulle donne in politica, dove è emersa l'importanza del finanziamento pubblico della politica per favorire la presenza femminile, considerato che la politica ha dei costi elevati.

Riccardo NUTI (M5S) riguardo all'ipotesi del collega Giorgis di affrontare il tema dell'incompatibilità all'interno dell'esame dei provvedimenti sui vitalizi, osserva che a suo avviso andrebbe collocata più correttamente all'interno della regolazione del conflitto d'interessi. La discussione va limitata ai vitalizi e non può essere allargata ad altri temi. Sottolinea che se è vero che la politica costa, è anche vero che produce ben poco, se si guarda alle leggi approvate e ai tempi di lavori di questo Parlamento che non corrispondono all'investimento economico fatto dai cittadini. E dato il numero elevato di persone che vive sotto la soglia di povertà, questo non è assolutamente accettabile. Ricorda

che se le proposte di legge sui vitalizi sono oggi all'esame della Commissione è grazie al gruppo del Movimento 5 Stelle che ha chiesto la calendarizzazione della proposta di legge di cui è primo firmatario. Sui tempi di esame, ritiene che debbano essere esaminate le proposte di legge ordinarie. Ricorda che sul piano costituzionale un emendamento analogo alla proposta di legge costituzionale a prima firma Zanetti è stato respinto nel corso di esame del disegno di legge costituzionale del Governo di riforma della parte seconda della Costituzione. Evidenzia che la sua proposta di legge che revoca i vitalizi ai condannati in via definitiva non pone problemi di legittimità costituzionale e pone fine allo scandalo di vitalizi erogati a consiglieri regionali condannati per reati di stampo mafioso.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritiene che il tema del trattamento economico dei parlamentari e, più in generale, del finanziamento pubblico della politica – sulla cui abolizione si è sempre espresso in senso contrario – sia delicato e vada affrontato con serenità, evitando impostazioni ideologiche che rischierebbero di condurre a soluzioni normative suscettibili di favorire la creazione di una classe politica fondata sul censo e composta da soli abbienti o da soggetti che sarebbero ostaggio delle *lobby* finanziarie. Esprime perplessità sui provvedimenti in esame che ritiene presentino vizi di costituzionalità, considerato che la disciplina dei vitalizi è stata sempre ricondotta all'autonomia delle Camere, distintamente dall'indennità dei parlamentari, che è espressamente indicata dalla Costituzione e regolata dalla legge.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno che la Commissione proceda anzitutto a svolgere le audizioni sul tema, acquisendo tutti gli elementi che potranno essere utili all'approfondimento sia dei provvedimenti ordinari sia di quelli costituzionali, atteso che la questione della costituzionalità dell'intervento normativo in

tale delicata materia appare dirimente. Svolgendo considerazioni di natura personale, dichiara di essere a favore di un intervento normativo che si collochi in un quadro di piena legittimità costituzionale, che, a suo avviso, non potrebbe essere assicurato dalle proposte ordinarie, sulle quali, considerate anche le recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale, potrebbe incombere il giudizio della Consulta. Fa notare che nessuna delle proposte in esame appare volta ad abolire i vitalizi dei parlamentari. Esse si limitano, piuttosto, a ricondurre i trattamenti pensionistici a criteri di maggiore proporzionalità.

Riccardo NUTI (M5S) osserva che i ricorsi a cui faceva riferimento il Presidente non riguardano il decreto-legge n. 174 del 2012 sul quale interviene la sua proposta di legge.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 16.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sul testo unificato

sono pervenuti il parere favorevole della II Commissione (Giustizia), il parere di nulla osta della IV Commissione (Difesa), il parere favorevole con una condizione ed osservazioni della VII Commissione (Cultura) e il parere favorevole con osservazioni della XII Commissione (Affari sociali).

Non sono pervenuti i pareri delle Commissioni III (Affari esteri), VI (Finanze), XI (Lavoro) e della Commissione per le questioni regionali. La V Commissione (Bilancio) esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, ritiene, considerata la ristrettezza dei tempi per la conclusione dell'esame in sede referente, che i contenuti dei pareri espressi dalle Commissioni possano essere valutati e tenuti in considerazione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Sottopone alla Commissione le seguenti proposte di coordinamento: all'articolo 1, al comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-*bis*), primo periodo, dopo le parole: « entro il compimento della maggiore età » sono inserite le seguenti: « dell'interessato »; all'articolo 1, al comma 1, lettera *c*), capoverso comma 2-*bis*), terzo periodo, dopo le parole: « entro il compimento della maggiore età » sono inserite le seguenti: « dell'interessato »; all'articolo 1, al comma 1, lettera *d*), capoverso lettera *f-bis*), le parole: « triennale e quadriennale » sono sostituite dalle seguenti: « triennale o quadriennale »; all'articolo 1, al comma 1, lettera *g*), capoverso Art. 23-*ter*, la parola: « residenti » è soppressa.

La Commissione approva le proposte di coordinamento formulate dalla relatrice.

La Commissione delibera, quindi di conferire il mandato alla relatrice, Marilena Fabbri, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, i deputati Ignazio La Russa e Cristian Invernizzi sono stati de-

signati, dai rispettivi gruppi, relatori di minoranza, ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento.

Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare (C. 2957, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2957, approvata dal Senato e abb., recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare »;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale;

considerato che l'articolo 1, introducendo tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) nell'articolo 4 della legge n. 184 del 83, prevede, quindi, una « corsia preferenziale » per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine;

sottolineato, in particolare, che il nuovo comma 5-bis stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adozione, il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia af-

fidataria debba tenere conto dei legami affettivi « significativi » e del rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria;

evidenziato che al medesimo comma 5-bis, e in più parti del testo, viene fatto riferimento ad un « prolungato periodo di affidamento » e che, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, si potrebbe valutare l'opportunità di specificare maggiormente tale riferimento tenendo conto, in particolare, che il periodo dell'affido nei termini ordinari di legge è pari a 2 anni, prorogabile;

osservato che la proposta di legge non prevede alcuna disposizione di carattere transitorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, ovunque ricorra nel testo, il riferimento al « prolungato periodo di affidamento » alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una disposizione di carattere transitorio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 53

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 54

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

ALLEGATO 1 (*Subemendamenti del relatore*) 57

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione*) 59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esprimere il parere sul testo

unificato della proposta di iniziativa popolare A.C. 9 e delle proposte di legge abbinata, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

Rileva che il predetto testo unificato, che reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede l'introduzione di nuove forme di attribuzione della cittadinanza in favore di minori stranieri, volte a superare i caratteri di discrezionalità che attualmente connotano la concessione della cittadinanza per cosiddetta « naturalizzazione ».

In particolare, segnala che l'articolo 1, nel recare modifiche alla legge n. 91 del 1992, prevede, alla lettera *b*) del comma 1, tra i casi di acquisto della cittadinanza italiana, la nascita nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nelle predette ipotesi, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichia-

razione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Qualora non sia stata resa la predetta dichiarazione di volontà, la cittadinanza si acquista su richiesta del diretto interessato all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera *c*) del medesimo comma 1, dispone inoltre che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, specifici percorsi di istruzione o di formazione professionale, possa acquistare la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà espressa entro il compimento della maggiore età da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la potestà genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Anche in questo caso, qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. La lettera *e bis*) del comma 1, nel novellare l'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, ove non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana. È stato soppresso il requisito della convivenza, previsto espressamente dal testo vigente dell'articolo 14 da ultimo richiamato. La lettera *f*) del comma 1, del citato articolo 1, nel novellare l'articolo 23 della legge n. 91 del 1992, dispone che, per le finalità del provvedimento in discussione, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove pre-

vista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo di soggiorno, purché vi abbia seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano, inoltre, la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di aver continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

Infine sottolinea che l'articolo 2 del testo unificato, al comma *2-bis*, nel recare modifiche all'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che i documenti relativi al soggiorno non debbano essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di provvedimenti inerenti agli atti di stato civile.

Ciò premesso, propone di esprimere sul testo unificato in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della I e della XII Commissione. In particolare, fa presente che entrambe le Commissioni hanno espresso un parere favorevole con osservazioni, delle quali potrà eventualmente tener conto il costituendo Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso, il relatore ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 7.8, 20.3, 21.14, 22.10, 27.2 e 28.2.

Avverte altresì, che il relatore ha presentato il subemendamento 0.1.3.100 all'emendamento Bindi 1.3, il subemendamento 0.1.4.100.1 all'emendamento Bindi 1.4, il subemendamento 0.1.5.101 all'emendamento Bindi 1.5, nonché i subemendamenti 0.4.1.100.1, 0.4.1.101 e 0.4.1.102 all'emendamento Bindi 4.1 (*vedi allegato 1*).

Fa presente, infine, che l'onorevole Berretta ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Bindi.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, ritira gli emendamenti a sua firma 1.29, 5.3 e 5.4. Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.1, raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.3.100, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.3. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.4.100.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.4. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei propri subemendamenti 0.1.5.100 e 0.1.5.101 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.5 e Sarti 1.8. Raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.6.100, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 1.6 e Ferranti 1.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 1.7, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bindi 2.1 e Ferranti 2.100, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10, identico all'emendamento Sarti 3.2.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 3.4 e sul subemendamento Ferranti 0.4.1.100. Raccomanda l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.4.1.100.1, 0.4.1.101, 0.4.1.102 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bindi 4.1. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Bindi 5.1, purchè riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Con riferimento all'articolo 7, preannuncia la presentazione di un emendamento a sua firma volto a modificare, al comma 4, dell'articolo 41-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dal medesimo articolo 7, la copertura finanziaria relativa alle spese di funzionamento del Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro e confisca. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 7.4, nonché dell'emendamento a sua firma 7.5 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 8.10. Sulle

restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 8 del provvedimento formula un invito al ritiro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, il collega Berretta ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma

riferiti agli articoli da 1 a 8 del provvedimento.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.3 BINDI.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 3. 100. Il Relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.4 BINDI.

Al comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: nonché diritti reali di garanzia.

0.1. 4. 100. 1 Il relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 1.5 BINDI.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 5. 101. Il Relatore.

SUB EMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 4.1 BINDI.

Al comma 1, capoverso ART. 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.

2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate »;

0. 4. 1. 100. 1 Il Relatore.

Al comma 4, capoverso ART. 38, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali con le seguenti Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione e fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti penali;

b) Al comma 2 sostituire le parole Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile con le seguenti Dopo il giudizio di appello.

0. 4. 1. 101. Il Relatore.

Al comma 6, capoverso ART. 40, apportare le seguenti modifiche:

al comma 2:

dopo le parole: nell'articolo 47 sono inserite le seguenti: , primo comma,;

il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267, il tribunale, con decreto 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità even-

tualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».

0. 4. 1. 102. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

« 1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del

programma di cui al comma 1--quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenda e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile. »

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il

tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad ap-

provare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. *(Nuova formulazione)* Bindi.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.

7. 5. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abbinato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 61

INTERROGAZIONI:

5-05503 Basilio: Sul trasferimento di ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti alla rappresentanza militare 63

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 65

5-05970 Rostellato: Sulla chiusura della caserma Piave di Padova e sulla necessità di ampliamento dell'Archivio di Stato della provincia 64

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abbinato. (Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI *presidente*, avverte che la Commissione affari costituzionali ha concluso l'esame degli emendamenti al testo unificato in titolo questa mattina e ha conseguentemente

inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, tra cui la Commissione difesa, il testo risultante dagli emendamenti approvati.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, riferisce che il provvedimento in esame è il testo unificato delle proposte di legge in materia di cittadinanza adottato dalla Commissione affari costituzionali nell'ambito dell'esame in sede referente come risultante dagli emendamenti successivamente approvati.

Osserva, quindi, che il testo riguarda un tema – quello della riforma della legge sulla cittadinanza – sul quale il Parlamento discute ormai da diverse legislature. La Commissione affari costituzionali ha avviato sin dall'inizio della corrente legislatura l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare C. 9, il cui contenuto ripropone il testo della proposta di legge C. 5030 presentata nella precedente legi-

slatura, nonché delle numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare che sono state ad essa abbinate.

La difficoltà di giungere a una sintesi dato un così ampio numero di proposte differenti quanto a contenuto e finalità è apparsa subito evidente nella Commissione di merito: alcune delle proposte, infatti, introducono una riforma ampia della disciplina della cittadinanza; altre sono volte principalmente ad ampliare le possibilità di accesso alla cittadinanza per i minori stranieri nati o entrati da piccoli in Italia o che comunque hanno compiuto un percorso scolastico o di formazione professionale in Italia; altre ancora aggravano il procedimento per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati in Italia o ivi residenti per dieci anni o introducono la revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti, per coloro che l'hanno acquistata per matrimonio; o, ancora, prevedono ipotesi di riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti.

Venendo al testo in esame, questo è composto da due articoli e si concentra sulla questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Durante la fase emendativa sono state apportate numerose modifiche al testo base che hanno riguardato – così come in sede di discussione generale era stato sollecitato – sia la problematica della naturalizzazione, sia quella della necessità di snellire le pratiche amministrative in materia di cittadinanza.

In estrema sintesi, il testo in esame modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevedendo che acquisti la cittadinanza italiana per nascita chi è nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Occorre che, prima del compimento della maggiore età dell'interessato, chi esercita la responsabilità genitoriale faccia richiesta della cittadinanza per il minore. Questi può rinunciare entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché sia in possesso di un'altra cittadinanza (la Co-

stituzione italiana esclude infatti l'apolidia). Se la richiesta non è fatta da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'interessato in possesso degli stessi requisiti (cioè essere nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) acquista la cittadinanza facendone richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

È previsto poi che possa diventare cittadino italiano, su richiesta, il minore straniero nato in Italia o entrato in Italia entro il dodicesimo anno di età che abbia frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno cinque anni uno o più cicli di istruzione presso istituti del sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Anche in questo caso la richiesta può essere avanzata, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale oppure dall'interessato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

È previsto infine che la cittadinanza possa essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91, allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano prima del compimento della maggiore età, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno sei anni e che abbia frequentato regolarmente nel medesimo territorio un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

È previsto, infine, che i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovano a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione alla conoscenza e alla consa-

pevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

Ciò premesso, rileva che non sono presenti nel testo in esame disposizioni che riguardino materie di competenza della Commissione difesa. Infatti è rimasta fuori dal testo la norma (articolo 3 della proposta di legge abbinata C. 707 Gozi) che prevedeva la possibilità per lo straniero o l'apolide, i cui ascendenti in linea retta fino al secondo grado sono stati cittadini per nascita, di acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare per lo Stato italiano e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Michele PIRAS (SEL) ritiene che il testo maturato in Commissione affari costituzionali rappresenti un progresso apprezzabile, anche se non completamente soddisfacente: basti pensare che si tratta di norme che in Germania — dove lui è nato — sono vigenti già da cinquant'anni. È un progresso apprezzabile perché il momento storico non è favorevole. Crescono infatti nella società italiana ed europea gli atteggiamenti di chiusura e i nazionalismi e non si vuole accettare il fatto che le migrazioni di massa sono sempre esistite e che gli stessi italiani sono il frutto di contaminazioni storiche tra popoli di diversa provenienza. Non è, d'altra parte, un progresso completamente soddisfacente perché si poteva fare di più. Occorre prendere atto che le migrazioni di oggi, come quelle di ieri, sono inarrestabili e non possono essere frenate o contenute da fili spinati, eserciti o leggi, e si deve quindi consentire a chi lo vuole di diventare cittadino di uno Stato piuttosto che di un altro. Solo dimostrando questa apertura e comprensione dei fenomeni in atto l'Europa potrà continuare a insegnare qualcosa al mondo e ad assicurare la pace.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), premesso che la Commissione difesa è chiamata oggi ad esprimersi solo sui profili di

propria competenza e che il dibattito sulle questioni sollevate dal deputato Piras si svolgerà in Assemblea, dichiara che si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, perché il provvedimento non contiene aspetti di rilievo sotto i profili di interesse della Commissione, e preannuncia che in Aula il suo voto sarà contrario alla proposta di legge, per le ragioni che esporrà in quella sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

5-05503 Basilio: Sul trasferimento di ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti alla rappresentanza militare.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Dopo aver precisato che in sostanza la decadenza a seguito di trasferimento riguarda soprattutto i delegati dei COBAR — infatti i delegati del COCER, in quanto delegati nazionali, non decadono e quelli dei COIR decadono solo in caso di trasferimento in altra regione — aggiunge che, dei dieci delegati trasferiti di cui ha detto, sette sono decaduti, mentre gli altri tre stanno proseguendo il loro mandato.

Tatiana BASILIO (M5S) si dichiara solo parzialmente soddisfatta. Infatti la risposta è stata puntuale, ma non ha riconosciuto che il problema è reale, come è stato riferito da diversi soggetti interessati e come conferma il fatto che, dei dieci

delegati trasferiti, ben sette sono cessati dal mandato. Sottolinea la necessità di rispettare le numerose disposizioni che tutelano i diritti dei componenti degli organi della rappresentanza militare, sottolineando che non solo i delegati non devono essere trasferiti senza il loro consenso, ma che in generale non devono essere trasferiti affatto, perché la loro decadenza interrompe il rapporto di rappresentanza e lede quindi l'organo di rappresentanza in cui operano. Anche alla luce di questo problema, auspica che entro la fine dell'anno si riesca finalmente a concludere la discussione sulle proposte di legge in materia di riforma della rappresentanza militare, che è ferma da troppo tempo, anche per dimostrare ai nostri militari che il Parlamento è consapevole della necessità di prevedere in questo campo una normativa più moderna e adeguata ai tempi.

5-05970 Rostellato: Sulla chiusura della caserma Piave di Padova e sulla necessità di ampliamento dell'Archivio di Stato della provincia.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (PD) manifesta il proprio apprezzamento per l'impegno con il quale il dicastero della difesa sta affrontando la questione della dismissione degli immobili non più utili, nell'ottica sia di contribuire alle esigenze di riduzione della spesa pubblica, sia di rendere disponibili importanti spazi agli enti che ne facciano richiesta.

Rappresenta quindi la situazione, assai difficile, in cui versa l'Archivio di Stato di Padova, sottolineando come la locazione dei relativi spazi – oramai non più sufficienti ad accogliere l'imponente mole di documenti da conservare – costi oltre 150 mila euro l'anno.

Nel dichiararsi, infine, soddisfatta della risposta, auspica che si possano mettere in campo tutte le iniziative necessarie per fare in modo che, quando la caserma Piave verrà dismessa, possa essere utilizzata per le esigenze dell'Archivio di Stato di Padova.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05503 Basilio: Sul trasferimento di ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti alla rappresentanza militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I criteri di impiego degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri sono molteplici e rispondono alla necessità di assicurare il corretto espletamento degli obblighi di comando, di evitare le lunghe permanenze negli incarichi, di garantire il *turn over* da e per le aree sensibili, di assolvere alle esigenze di funzionalità dei reparti e alla diversificazione delle esperienze professionali del personale interessato.

L'effettiva movimentazione degli ufficiali avviene previa consultazione dei cosiddetti promemoria annuali, redatti dagli interessati, nonché attraverso contatti preliminari al fine di acquisire indicazioni sulle aspirazioni professionali e sulle esigenze familiari, tenendo nella dovuta considerazione l'attività lavorativa del coniuge, il ciclo di studi dei figli e le problematiche sanitarie dei congiunti.

Tanto premesso, una volta individuato il bacino complessivo del personale soggetto a reimpiego, nel caso in cui siano presenti membri della rappresentanza militare, viene acquisito il parere del Consiglio di cui fanno parte prima di procedere alla movimentazione, ai sensi dell'articolo 1480 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (che disciplina i casi di trasferimento del delegato) e dell'articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (che disciplina, invece, la durata del mandato).

Si rende noto, infine, con espresso riferimento al dato numerico dei trasferimenti di rappresentanti della categoria « A » (ufficiali), che per l'anno 2015 sono stati posti in reimpiego 10 delegati della rappresentanza militare, tutti con il loro pieno gradimento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05970 Rostellato: Sulla chiusura della caserma Piave di Padova e sulla necessità di ampliamento dell'Archivio di Stato della provincia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per gli aspetti di competenza si rende noto che la caserma « Piave » di Padova è una infrastruttura già ritenuta dismissibile e, pertanto, inserita nel Decreto Direttoriale n. 1/2/5/2010 datato 5 marzo 2010 dell'allora Direzione Generale del genio e dei lavori della Difesa; la stessa, tuttavia, non è ancora stata portata all'attenzione dell'Agenzia del Demanio in quanto le attività di riallocazione delle funzioni attualmente ivi svolte dovrebbero concludersi non prima del 2018.

Infatti, l'utilizzazione per altre finalità delle infrastrutture non più necessarie alle Forze armate rientra tra le competenze della citata Agenzia che, ai sensi della vigente normativa, esercita per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la proprietà su tutti i beni dello Stato, compresi quelli in uso alla Difesa.

Tanto premesso, si rende noto che l'infrastruttura in argomento, nell'attualità è sede di alcune articolazioni del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (Comfodin) come l'ufficio logistico, la sala operativa, l'ufficio documentale e relativi archivi.

Nell'ambito delle ipotesi di razionalizzazione delle infrastrutture per la specifica

piazza di Padova è stato previsto di trasferire le funzioni residuali del citato Comfodin e dell'ufficio documentale all'interno della caserma « Salomone » (attualmente sede del Comando Infrastrutture Nord, della sezione staccata della Direzione di amministrazione dell'esercito e del nucleo di assistenza fiscale del Centro unico stipendiale dell'esercito), negli spazi resi disponibili a seguito della soppressione del Comando Logistico Nord, avvenuta lo scorso 30 giugno.

Come accennato in premessa, a seguito della recente soppressione del Comando Logistico il Comfodin ha già avviato le attività per il trasferimento delle proprie articolazioni dalla caserma « Piave » alla caserma « Salomone ».

Per completezza di informazione, infine, e a testimonianza della particolare attenzione del Dicastero nei riguardi del territorio, si evidenzia che lo scorso 9 dicembre è stato sottoscritto un accordo tra la Difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Padova, finalizzato alla valorizzazione/dismissione delle caserme « Romagnoli », « Barzon » e Palazzo « Rinaldi », ritenute non più utili per i fini istituzionali della Forza armata.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304-A Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305-A Governo, approvato dal Senato 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 24 settembre 2015.

**Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304-A Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305-A Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05123 Burtone: Sul ricordo della figura di Carlo Levi	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-06025 Murer: Sull'introduzione dell'educazione di genere nel sistema scolastico italiano .	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	79
5-06051 Ghizzoni: Sui requisiti dei bandi per posizioni di lavoro o per progetti di ricerca riservati a giovani ricercatori	69
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 51-52-53-54 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Conclusione per le nomine n. 51 e n. 52 e rinvio per le nomine n. 53 e n. 54 – Parere favorevole sulle nomine n. 51 e n. 52</i>)	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina delle professoressa Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 53 e 54 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole sulle nomine n. 53 e n. 54</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abbinata (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	73
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere)</i>	83
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI

NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le

attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.

5-05123 Burtone: Sul ricordo della figura di Carlo Levi.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Dopo aver ricordato diverse iniziative per celebrare la figura di Carlo Levi, ne auspica di ulteriori, comprese eventuali trasmissioni televisive.

5-06025 Murer: Sull'introduzione dell'educazione di genere nel sistema scolastico italiano.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Delia MURER (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Rileva infatti, che, pur indicando il MIUR nell'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015 la normativa applicabile che ha la finalità di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti, appare non rientrare nelle competenze della amministrazione comunale di Venezia un intervento, quale quello oggetto della presente interrogazione. Auspica quindi che siano adottate norme di maggior dettaglio sul tema dell'educazione di genere e comunque emanate apposite linee guida.

5-06051 Ghizzoni: Sui requisiti dei bandi per posizioni di lavoro o per progetti di ricerca riservati a giovani ricercatori.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara CAROCCI (PD), in qualità di cofirmataria, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta resa dal Governo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.15.

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomine nn. 51-52-53-54.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – Conclusione per le nomine n. 51 e n. 52 e rinvio per le nomine n. 53 e n. 54 – Parere favorevole sulle nomine n. 51 e n. 52).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che l'esame sulle quattro nomine odierne è iniziato nella seduta di martedì 8 settembre 2015, con la relazione introduttiva della deputata Ghizzoni, che ha espresso una valutazione positiva su ciascuna di queste. Ricorda altresì che si sono svolte le audizioni informali dei professori designati in data 22 settembre scorso e che

oggi si procederà alla deliberazione sul parere, di cui all'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.

Gianluca VACCA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rimarca che il suo gruppo aveva chiesto di procedere all'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prima di procedere alla votazione sulle proposte di nomina a membro del Consiglio direttivo dell'ANVUR. Osserva quindi che si è svolta solamente l'audizione informale – che ha reputato assai frettolosa – dei quattro professori indicati, durante la quale, tra l'altro, i deputati della maggioranza hanno prestato un'attenzione a suo avviso insufficiente. Precisa che la richiesta di audizione del Ministro era motivata dalla volontà di comprendere meglio i criteri in base ai quali sono stati fatte le designazioni. Osserva, in particolare, che sembrerebbero esservi sovrapposizioni di ambiti disciplinari per due membri del Consiglio direttivo e che, il professor Miccoli, oggetto della proposta di nomina n. 52, avendo già compiuto 68 anni di età, non potrà comunque terminare il suo mandato, in quanto, a legislazione vigente, a 70 anni dovrà cessare dallo stesso.

Maria COSCIA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo su ciascuna delle quattro proposte di nomina all'ordine del giorno. Le questioni sollevate dal collega Vacca sono state già affrontate e hanno avuto un'adeguata risposta, anche in seguito all'audizione informale dei soggetti proposti. In particolare, evidenzia la differenza tra aree e ambiti disciplinari, il che permette di superare le perplessità sollevate.

Francesco D'UVA (M5S) ribadisce la richiesta del suo gruppo di procedere alla previa audizione del Ministro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la questione è già stata affrontata: si è quindi chiarito – alla luce del pronunciamento della Giunta per il

Regolamento del 23 giugno 2013 – che è consentita, in vista dell'esame di proposte di nomina, l'audizione informale dei soli soggetti designati, non essendo invece permessa l'escussione del Ministro, che invece può essere ascoltato in altra sede. Concorda inoltre con le valutazioni della deputata Coscia in ordine alla compatibilità dei profili professionali dei professori designati con la necessaria diversificazione delle competenze che deve sussistere in capo ai membri del Consiglio direttivo dell'ANVUR.

Francesco D'UVA (M5S) annuncia che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alle votazioni sulle proposte di nomina. Rileva, in particolare, relativamente alla nomina del professor Miccoli, che il voto contrario è dovuto al fatto che, come documentato su *www.roars.it*, le linee programmatiche del professor Miccoli contengono estratti letterali – non virgolettati – provenienti dai seguenti quattro testi di altri autori, da lui non citati: 1) Evarita D'Archivio, *La riforma Brunetta e la realtà dell'università* su Altalex, 2010; 2) Eliana Minelli, Gianfranco Rebori, Matteo Turri, *Valutare o misurare i risultati? Il caso dell'università* su LIUC papers, 2005; 3) S. Cesaratto, S. Avveduto, M. C. Brandi, A. Stirati, *Il Brutto Anatroccolo. Il Dottorato di ricerca in Italia fra università, ricerca e mercato del lavoro*, Franco Angeli, 1994; 4) Andrea Bonaccorsi, *Presentazione al XII Convegno Codau, 2014*. Ritiene dunque non accettabile che chi, nella scrittura delle sue linee programmatiche, abbia fatto uso letterale, non citando il materiale altrui, possa essere nominato a far parte del Consiglio di gestione dell'ANVUR.

Luigi GALLO (M5S) osserva che si sta perdendo tempo onde consentire ai componenti di maggioranza di affluire in Commissione e questo gli pare scorretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, respinge fermamente le critiche del collega Gallo. Sono i deputati del gruppo Movi-

mento 5 stelle che hanno preso la parola e impiegato il tempo necessario. Annuncia che la Commissione, al fine di un ordinato svolgimento delle votazioni all'ordine del giorno, procederà dapprima alla votazione segreta sulla proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice, per i professori Daniele Checchi e Paolo Miccoli; successivamente, avrà luogo la votazione nominale per i professori Raffaella Rumiati e Susanna Terracini. Comunica quindi che è in missione il deputato Pisicchio. Comunica altresì che i deputati Ascani, Ghizzoni, Orfini, Pes e Rampi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Coppola, Donati, Giulietti, Garofani e Garavini. Indice la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla nomina n. 51.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	0
Hanno votato <i>sì</i>	23
Hanno votato <i>no</i>	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adornato, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Buttiglione, Carocci, Coccia, Coppola, Coscia, Crimi, Donati, D'Ottavio, Garavini, Garofani, Giulietti, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Piccoli Nardelli, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini e Vezzali.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla nomina n. 52.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	25
Maggioranza	13
Astenuti	0
Hanno votato <i>sì</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adornato, Blažina, Bonaccorsi, Bossa, Buttiglione, Carocci, Coccia, Coppola, Coscia, Crimi, Donati, D'Ottavio, Garavini, Garofani, Giulietti, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Piccoli Nardelli, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini e Vezzali.

Avverte che, a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame delle rimanenti due proposte di nomina n. 53 e n. 54 deve essere rinviata ad una successiva seduta che sarà convocata nel primo pomeriggio. Avverte altresì che comunicherà il parere favorevole testé espresso sulle nomine n. 51 e n. 52 alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta, termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposte di nomina delle professoressa Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomine nn. 53 e 54.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole sulle nomine n. 53 e n. 54).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che è in missione il deputato Pisicchio. Comunica altresì che i deputati Ghizzoni e Orfini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Incerti e Peluffo. Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla nomina n. 53.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	29
Votanti	26
Maggioranza	14
Astenuti	0
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adornato, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Borghesi, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, Crimi, D'Ottavio, Incerti, Malisani, Malpezzi, Manzi, Molea, Narduolo, Peluffo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini, Ventricelli e Vezzali.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice sulla nomina n. 54.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	29
Votanti	26

Maggioranza	14
Astenuti	0
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Adornato, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Borghesi, Bossa, Carocci, Coccia, Coscia, Crimi, D'Ottavio, Incerti, Malisani, Malpezzi, Manzi, Molea, Narduolo, Peluffo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Santerini, Ventricelli e Vezzali.

Avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giuseppe BRESCIA (M5S), rivolgendosi alla maggioranza, chiede che sia riconosciuto lo sforzo del suo gruppo parlamentare per consentire lo sviluppo del confronto. Propone, quindi, che sia messo ai

voti un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, salva sempre la possibilità di un rinvio in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette in votazione la proposta del deputato Brescia, che viene respinta a maggioranza.

La Commissione delibera, pertanto, di conferire al deputato Rampi il mandato di riferire all'Assemblea in senso contrario sul provvedimento in esame, nel suo testo originario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Nuovo testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, riferisce sul testo unificato delle proposte di legge n. 9 e abbinate in materia di

cittadinanza, con particolare riguardo agli aspetti di competenza della Commissione cultura. Sul piano generale, prende atto con soddisfazione che, finalmente, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto *ius soli*, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione. Rileva che non è questa la sede neanche per sintetizzare l'immane dibattito e la sterminata letteratura che esiste su questi temi, a partire dalla famosa espressione di Zangwill, *Melting pot*, tratta peraltro da un'opera teatrale — del lontano 1909 — che ebbe immediata risonanza tra gli studiosi di scienze sociali. Del resto, da quando Albert Einstein — fuggendo dalle persecuzioni razziste tedesche — sbarcò a Ellis Island e — domandato di che razza fosse — rispose che apparteneva alla razza umana, abbiamo imparato che il mondo è uno solo. Dividersi per razze, lingue e cittadinanze è forse sbagliato oltretutto illusorio, come si può vedere dagli eventi di questi giorni, nei quali l'Europa è sottoposta alla pressione di immensi flussi migratori. Tornando più nel dettaglio della proposta di legge, segnala che all'articolo 1 si apporta una novella all'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, secondo cui è cittadino italiano chi sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, almeno uno dei quali sia in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo. In tali casi la cittadinanza si acquista per una dichiarazione espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello Stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria della struttura dove avviene la nascita, oppure l'ufficiale di stato civile cui la dichiarazione di nascita è resa deve

informare il genitore di questa facoltà. È prevista la facoltà di rinunzia alla cittadinanza italiana entro due anni dal compimento della maggiore età.

Aggiunge che, con un'ulteriore novella alla legge n. 91 del 1992, all'articolo 4, si prevede un'altra modalità di acquisto della cittadinanza. La acquista infatti il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età che abbia frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno 5 anni uno dei percorsi nazionali del sistema educativo di istruzione e formazione. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessario che tale corso si sia concluso con esito positivo. Anche qui la cittadinanza si acquista a seguito di dichiarazione di volontà espressa da parte di un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficio dello stato civile del comune di residenza, da annotare – questa volta – non sull'atto di nascita ma sul registro dello stato civile.

Rileva poi che il nuovo comma 2-ter dell'articolo 4, della legge n. 91 del 1992, prevede che qualora non sia fatta la dichiarazione di volontà ora esposta essa possa comunque essere fatta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. In questo contesto ritiene importante che questo secondo canale di accesso alla cittadinanza, eminentemente educativo e culturale, sia caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione comunitaria e di educazione alla cittadinanza e alla legalità. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole, che rechi queste ultime considerazioni come premesse e con una osservazione e due condizioni, che incidono essenzialmente sul piano della congruità terminologica rispetto alla legislazione vigente. In definitiva: *a)* nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso *b-bis*), ritiene che potrebbero essere sostituite le parole «di cui almeno uno» con le seguenti «almeno uno dei quali»; *b)* nel medesimo articolo 1, comma 1, lettera c),

capoverso comma 2-*bis*, ritiene che debba essere modificato nel seguente modo:

il primo periodo con il seguente: Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del 12° anno di età, acquista la cittadinanza italiana se ai sensi della normativa vigente abbia frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso d'istruzione primaria, è altresì necessario che esso sia concluso con esito positivo.

Formula quindi – secondo il predetto schema – una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, deve sottolineare l'importanza e lo spessore di questo dibattito, che concerne un tema di somma rilevanza. Purtroppo il testo di legge è stato trasmesso alla Commissione cultura solo nella tarda serata di ieri, sicché il relativo dibattito ne risulta compresso per le pressanti esigenze procedurali.

Annalisa PANNARALE (SEL), ringrazia la relatrice per essere dedicata con passione a un tema così rilevante in tale ristrettezza di tempi. Condivide l'impianto del parere proposto: però vi sono alcuni aspetti critici che andrebbero sciolti, sia nel contesto generale del provvedimento, sia per quanto concerne gli aspetti di competenza della VII Commissione. Osserva, in particolare, che legare l'accesso alla cittadinanza italiana al rendimento scolastico conseguito al termine del ciclo primario di istruzione, desta perplessità. Osserva altresì che sussiste nel testo una disciplina discriminatoria – ai fini dell'accesso alla cittadinanza – tra bambini sino ai 12 anni e giovani che ricadono nella fascia di età tra i 12 e i 18 anni. Non saranno certo questi aspetti a farle perdere di vista l'enorme progresso che la

proposta di legge consegue; nondimeno si tratta di brutture concettuali gratuite, che con un minimo sforzo potrebbero essere eliminate.

Milena SANTERINI (PI-CD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Il provvedimento in esame è forse il più importante dell'intera legislatura. Si tratta – per una volta – di una vera riforma, capace di segnare il senso di questa esperienza parlamentare. Essa incide sulle persone, sulle istituzioni e sullo sviluppo economico in Italia. La legge in discussione costituisce la risposta più chiara ed efficace contro le tesi grette (se non inquietanti) di chi invoca l'omogeneità etnica e culturale in Italia e in Europa. Non condivide però le perplessità testé espresse sulla questione dei cicli di istruzione richiesti per i minori, ai quali si consente l'acquisizione della cittadinanza italiana. Rileva infatti che la cittadinanza non si eredita per sangue ma si sceglie giorno per giorno. Chiede, inoltre, se non sia più opportuno far riferimento nella prima condizione della proposta di parere al sistema nazionale di istruzione, anziché al sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* chiarisce che la formulazione richiamata nella proposta di parere è più ampia di quella racchiusa nell'espressione « sistema nazionale di istruzione ».

Caterina PES (PD) ringrazia la relatrice: anch'ella pensa che questo sia un bel momento parlamentare, un passaggio capace di conferire senso all'attività sua e dei colleghi e di offrire l'opportunità di un'Italia diversa in un'Europa diversa. Le sovengono le pagine dense del libro della scrittrice (e anche sua amica) Igiaba Scego, intitolato *La mia casa è dove sono*, che a suo avviso rivela lo spirito di questa legge. Già Pietro Ingrao aveva affermato che la società moderna è multietnica o non è. Concorda infine con la collega Pannarale: occorre sopprimere il secondo periodo del

nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 91.

Luisa BOSSA (PD) sottoscrive per intero quanto ha ascoltato da ultimo. Il detto delle sue parti è « chi nasce qui è di qui ».

Andrea MAESTRI (Misto) saluta favorevolmente questa riforma che è attesa da molti anni; si associa convintamente alle osservazioni svolte dalle colleghe Pannarale e Pes. Il testo in esame rappresenta in realtà il riconoscimento di uno *ius soli* « temperato » e non di uno *ius soli* « puro ». Riconosce che si è comunque compiuto un passo in avanti, ribadendo comunque che il secondo periodo del citato comma 2-*bis* deve essere soppresso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, si dichiara disponibile a chiedere la soppressione del periodo.

Maria COSCIA (PD) crede più opportuno conservare il secondo periodo del comma 2-*bis* e anzi di non farvi alcun riferimento nel parere.

Milena SANTERINI (PI-CD) propone di inserire nel parere un'ulteriore osservazione che, riprendendo quanto enunciato nella premessa, faccia riferimento alla necessaria educazione alla cittadinanza e alla legalità.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ritiene che al riguardo possa essere presentato un ordine del giorno in Assemblea.

Annalisa PANNARALE (SEL) non tornerà certo sui suoi passi e conferma il voto favorevole sul parere. Domanda però che la soppressione del secondo periodo del comma 2-*bis* sia apposta almeno all'interno di un'osservazione.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, non acconsente alla richiesta della collega Pannarale. Viceversa accede alla richiesta della deputata Santerini.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) osserva che il superamento con profitto di un percorso di studi non può essere considerato, proprio in Commissione cultura, un disvalore.

Bruno MOLEA (SCpI) deve dissentire. Il secondo periodo del comma 2-*bis* significa che, al termine della quinta elementare, se è bocciato un alunno italiano, questi conserva la cittadinanza italiana; se è bocciato – nella stessa classe – un alunno straniero, questi non può acquistarla. Gli pare un'enormità.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto, presenta

quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-05123 Burtone: Sul ricordo della figura di Carlo Levi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Burtone chiede quali iniziative il Ministero intenda promuovere per ricordare la figura di Carlo Levi nel periodo del confino, in occasione degli 80 anni trascorsi dall'arrivo dello scrittore nel comune di Grassano, e poi di Aliano, in provincia di Matera.

Come è noto, l'artista e medico torinese Carlo Levi, nato nel 1902, viene colpito nel 1935 da una condanna al confino in Lucania, prima a Grassano e poi ad Aliano. Da questa esperienza di confino prenderà corpo «Cristo si è fermato a Eboli», opera pubblicata nel 1945, che diviene simbolo del riscatto del meridione.

Con legge 1° dicembre 1997, n. 420, viene istituita presso il Ministero la «Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali», con la finalità di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza, risalenti a oltre cento anni.

In occasione del centenario della nascita dell'autore si è insediato presso il Ministero il Comitato Nazionale, con il compito di preparare le manifestazioni previste in tale occasione, composto da studiosi ed esperti delle Università, delle rappresentanze ministeriali, regionali e delle autonomie locali, legate all'attività e alla produzione artistica di Levi. Le mostre e le manifestazioni si sono svolte proprio in Basilicata, Lazio, Piemonte e Toscana, in quanto località italiane più significative nella sua biografia.

Il Ministero ha in molte altre occasioni promosso e patrocinato eventi e iniziative a favore della figura di Carlo Levi, sia come pittore che come scrittore, con ri-

ferimento alla sua vita e all'esperienza del confino. Si ricorda, per esempio, nel 2010, la manifestazione «Crossano come Gerusalemme. Sulle tracce di Carlo Levi», con la visita guidata ai principali luoghi di ispirazione letteraria di Carlo Levi.

Il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata, allestito in Palazzo Lanfranchi, a ridosso dei Sassi, ospita nella sezione Arte Contemporanea alcuni dipinti di Carlo Levi. Tali opere sono la testimonianza del percorso stilistico, maturato dall'artista, che ha avuto grande rilievo nel panorama della cultura italiana del Novecento e per la storia della Basilicata. La Sala Levi accoglie il grande pannello «Lucania 1961», commissionato al pittore e scrittore torinese da Mario Soldati, che Carlo Levi dipinse per rappresentare la Basilicata alla mostra delle Regioni allestita a Torino in occasione del centenario dell'Unità d'Italia.

Nell'ambito delle iniziative culturali dedicate nel 2015 all'illustre scrittore dal Ministero, e inerenti il periodo di confino in Lucania, si ricorda in particolare la mostra «I Sassi di Matera. Viaggio in Lucania con Carlo Levi – fotografie di Mario Carbone» allestita nella Sala Levi del Museo Nazionale d'arte Medievale e moderna della Basilicata su iniziativa del Polo Museale Regionale della Basilicata.

Le fotografie, più di quattrocento, sono il reportage della missione del 1960 di Carlo Levi con il fotografo Mario Carbone in Basilicata, in previsione del telero Lucania 1961, per ripercorrere i luoghi del confino, documentando la terra, le storie e i volti che Levi intendeva dipingere nel grande telero. Mario Carbone si impegnò a restituire i luoghi dell'opera «Cristo si è

fermato a Eboli»: Grassano, Aliano ma anche i Sassi di Matera. E proprio puntando l'obiettivo su Matera, il fotografo calabrese realizzò uno straordinario reportage di più di settanta immagini, in larga parte inedite, che il Museo ha acquisito nel 2014, grazie al Piano per l'Arte Contemporanea del Ministero, presentandolo in parte nella sezione della mostra dedicata a Matera. In mostra una settantina di fotografie che i luoghi, con i vicinati, le piazze, i vicoli, ma soprattutto le persone, che ancora vivevano nelle grotte, con la loro umanissima quotidianità. Tra le immagini in mostra, spiccano diversi momenti della visita di Carlo Levi di cui si ricordano gli importanti interventi in difesa della città di Matera e della sua identità da conservare.

Ancora, nel maggio 2015 si è inaugurato a Potenza l'evento dal titolo « Carlo Levi. La Storia che ci appartiene. La sua arte. Il suo pensiero », una riflessione, una Mostra fotografica e un'esposizione di dipinti che intendono celebrare la figura dello scrittore e pittore, in occasione del quarantesimo anniversario della sua scom-

parsa, dei 70 anni dall'uscita del romanzo « Cristo si è fermato ad Eboli » e degli 80 anni dal suo confino in Basilicata. L'evento è patrocinato dal Ministero, Direzione Generale Musei-Polo Museale regionale della Basilicata. La rassegna fotografica è espressamente dedicata ai luoghi del confino, i paesaggi materani di Aliano e di Grassano. Il percorso espositivo, inoltre, comprende 9 importanti opere di Carlo Levi, messe a disposizione dal Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata per questo evento.

Concludendo, il Ministero si è sempre profuso in eventi e manifestazioni per ricordare « una delle figure più importanti degli ultimi cento anni di storia, con la sua attività artistica e letteraria e il suo passato di confinato politico dal fascismo », e naturalmente continuerà in questa direzione anche in futuro, con la precisazione che le norme e procedure per le « celebrazioni » di cui alla citata legge n. 420 del 1997, con l'intervento dei Comitati nazionali, si applicano in occasione dei « centenari » dall'evento.

ALLEGATO 2

5-06025 Murer: Sull'introduzione dell'educazione di genere nel sistema scolastico italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, citando l'episodio del ritiro dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia comunali, ad opera del neosindaco di Venezia, di una serie di libri di fiabe che erano stati distribuiti dalla precedente giunta nell'ambito del progetto « Leggere senza stereotipi », chiedono quali siano gli intendimenti del Governo riguardo ad un'eventuale iniziativa normativa per introdurre nel sistema scolastico l'insegnamento dell'educazione di genere.

Al riguardo, per il caso specifico, si precisa che il Ministero non dispone di notizie di propria competenza da fornire in quanto l'iniziativa è stata assunta autonomamente dal Comune di Venezia nell'ambito delle scuole che ad esso afferiscono. Non risulta che in tale progetto siano state coinvolte scuole statali, né l'Ufficio scolastico ha ricevuto alcuna notizia formale sulla distribuzione e sul successivo ritiro dei libri.

Più in generale, corre l'obbligo di sgombrare sin da subito il campo da informazioni non sempre corrette e obiettive, ribadendo quanto già asserito dal Ministro Giannini circa la corretta interpretazione del comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107.

La finalità della succitata disposizione normativa, non è quella di promuovere pensieri e azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, quanto piuttosto, come auspicato anche all'onorevole interrogante, di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di Cittadi-

nanza, nazionale, europea e internazionale, entro cui rientrano la promozione all'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito anche dalla Strategia di Lisbona. Nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione.

Si conferma, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessuno modo né « ideologie gender » né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo.

Assodato ciò, si ricorda che il MIUR è costantemente impegnato nella promozione di azioni di sistema volte a prevenire e contrastare i fenomeni dell'intolleranza e della violenza al fine di garantire un ambiente scolastico inclusivo al riparo da ogni forma di emarginazione o di trattamenti discriminatori.

Tra le iniziative assunte, si ricordano, anzitutto, l'emanazione, il 13 aprile scorso, delle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche di tipo omofobico, che rappresentano uno strumento di lavoro per tutti coloro che in ambito scolastico, a vario titolo, sono coinvolti nel fronteggiare atteggiamenti che sfociano in forme di discriminazione e di violenza, anche di genere.

Inoltre, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, indetta ogni anno per il 17 maggio dall'Unione europea, il MIUR ribadisce con propria circolare l'importanza della ricorrenza in-

vitando le scuole a cogliere l'occasione per avviare iniziative di sensibilizzazione sul tema, dando rilievo alle buone pratiche e ai migliori percorsi educativi per il rispetto delle diversità.

Così pure, il Ministero è impegnato a proseguire le iniziative già avviate nell'ambito della Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione anche mediante il finanziamento di progetti di sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzarsi nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in collaborazione con le associazioni del territorio.

In armonia, quindi, con le azioni di sistema predisposte a livello nazionale e in ossequio alla cornice internazionale – cito a titolo esemplificativo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, cosiddetta Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013 – è stato il Parlamento ad approvare, in sede di esame del disegno di legge su «La Buona scuola», un emendamento che si è tradotto nel citato comma 16. Con questo si prevede che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Ciò al fine di informare e sensibilizzare tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, genitori e docenti – sui temi della violenza di genere, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013.

In particolare, il comma 2, lettera c), del citato articolo prevede già che sia avviata un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuove – nell'ambito delle indicazioni nazionali e linee guida programmatiche relative ai diversi gradi e ordini di scuole – la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere.

Con note del 6 luglio 2015 e del 15 settembre 2015, il Ministero ha chiarito, quindi, la portata della suddetta norma, ispirata dai principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della nostra Carta costituzionale, volta a far conseguire agli alunni un maggior rispetto delle diversità e delle pari opportunità.

Il MIUR ribadisce il suo impegno, pertanto, a promuovere nelle scuole la cultura del rispetto delle differenze, nonché la consapevolezza dei diritti e dei doveri con l'obiettivo di formare cittadini responsabili. In questa ottica esercita il proprio ruolo istituzionale e di garanzia attraverso azioni mirate, il più possibile condivise con tutti i soggetti interessati, le famiglie, gli studenti, le loro associazioni rappresentative e gli organi collegiali, in raccordo con le realtà del territorio. Proprio le autonomie scolastiche rappresentano il riferimento fondamentale per mettere in atto tutte quelle misure necessarie per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.

In tale ambito, alle scuole, spetterà il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita – di predisporre azioni nel rispetto delle linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR. Tali linee – che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni di esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Ministero – saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal richiamato comma, anche verificando l'attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, esclusivamente per la parte di competenza di questo Ministero.

Inoltre, come già chiarito con la sopra citata nota del 6 luglio scorso: «le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell'Offerta formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità – di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007 – per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. ».

Ciò consentirà ai genitori di scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente esaminato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.

Concludo con l'evidenziare come l'azione del MIUR si sostanzia nel fornire la cornice pedagogica, educativa e culturale nell'ambito della quale le scuole potranno, quindi, come auspicato dall'on.le interrogante, promuovere autonome iniziative in materia di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Le azioni del Ministero si ispirano a indicazioni di matrice europea, oltre che nazionale, nelle quali non vi è traccia di ideologie di qualsivoglia natura, tanto meno della richiamata « teoria gender ».

ALLEGATO 3

5-06051 Ghizzoni: Sui requisiti dei bandi per posizioni di lavoro o per progetti di ricerca riservati a giovani ricercatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede di conoscere se nei prossimi bandi « Rita Levi Montalcini » previsti nell'ambito del programma giovani ricercatori, a garanzia del principio delle pari opportunità, questo Ministero ritenga opportuno prevedere un anticipo di 18 mesi per ogni figlio in caso di maternità delle candidate, rispetto alla data prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca, al fine dell'ammissione alla partecipazione al bando. Ciò al fine di allinearsi con altri bandi sia europei che italiani.

Si premette che, con decreto ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 recante « Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015 », sono stati destinati, anche per quest'anno, 5.000.000 di euro per la prosecuzione del

programma denominato « Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini » finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con successivo decreto del Ministro.

Al riguardo si rappresenta che il prossimo bando « Rita Levi Montalcini » per l'anno 2015, di prossima pubblicazione, conterrà – come auspicato dall'onorevole interrogante – apposita deroga al termine richiesto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in caso di maternità delle candidate, in analogia a quanto disposto in altri bandi europei ed italiani.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Nuovo testo unificato C. 9 e abb.).**PROPOSTA DI PARERE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare e abbinate (C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bossa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi, e C. 2794 Fitzgerald Nissoli), in materia di cittadinanza, come risultante dall'esame degli emendamenti;

preso atto con favore che, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto *ius soli*, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;

considerato che il principio dello *ius soli* viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungosoggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana;

espresso l'auspicio che questo secondo canale di accesso alla cittadinanza, eminentemente educativo e culturale, sia

caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione, di integrazione e di educazione alla cittadinanza e alla legalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-*bis*, siano sostituiti:

il primo periodo con il seguente: « Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, acquista la cittadinanza italiana se, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. »;

il secondo periodo con il seguente: « Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso d'istruzione primaria, è altresì necessario che esso sia concluso con esito positivo. »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso *b-bis*, di sostituire le parole « di cui almeno uno » con le seguenti « almeno uno dei quali ».

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (Nuovo testo unificato C. 9 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare e abbinate (C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bossa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi, e C. 2794 Fitzgerald Nissoli), in materia di cittadinanza, come risultante dall'esame degli emendamenti;

preso atto con favore che, dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio del cosiddetto *ius soli*, secondo il quale si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, vi si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;

considerato che il principio dello *ius soli* viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungosoggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 2-*bis*, sia sostituito il primo periodo con il seguente: « Il minore straniero, nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, acquista la cittadinanza italiana se abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno 5 anni, istituti italiani in percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso b-*bis*), di sostituire le parole « di cui almeno uno » con le seguenti « almeno uno dei quali »;

valuti la Commissione di merito di premettere, all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso articolo 23-*ter*, il seguente periodo: « è obiettivo di tutte le istituzioni pubbliche assicurare che il canale di accesso alla cittadinanza, di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, sia caratterizzato non solo e non tanto da requisiti di tipo burocratico, quanto piuttosto da genuine acquisizioni di elementi di partecipazione, di integrazione e di educazione alla cittadinanza e alla legalità ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	85
------------------	----

Giovedì 24 settembre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00700 De Rosa: Sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	86
------------------	----

Giovedì 24 settembre 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05557 Martella: Gravi e ripetuti disagi conseguenti all'inefficienza del servizio

di trasporto ferroviario nella regione Veneto.

5-05718 Paolo Nicolò Romano: Rischi per la sicurezza conseguenti ai ripetuti episodi di malfunzionamento del sistema di controllo radar di Enav ed eventuali responsabilità dell'azienda.

5-06082 Mura: Problemi derivanti dal passaggio degli Albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della motorizzazione civile e misure per il rilancio del settore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche (<i>Discussione e rinvio</i>)	87
7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio (<i>Discussione e rinvio</i>)	88

RISOLUZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.10.

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra la risoluzione a sua prima firma evidenziando, innanzitutto, che con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è stata recepita dall'Italia la c.d. « direttiva Bolkestein » (2006/123/CE) in materia di servizi del mercato interno. Con particolare riguardo al commercio ambulante sulle aree pubbliche, osserva che nel recepimento della direttiva si sono introdotti significativi limiti all'accesso e all'operatività nel settore, irrigidendo il sistema irrigidisce non essendo riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori

scaduti, creando oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore. Aggiunge che il decreto di recepimento prevede anche le società di capitali fra i soggetti abilitati a richiede i titoli autorizzatori. Ciò comporterebbe l'ingresso nel settore del commercio ambulante della grande distribuzione e danneggerebbe le piccole imprese individuali e le società di persone che hanno investito in queste attività. Si tratta di un evidente errato recepimento della direttiva Bolkestein cui occorre porre rimedio, soprattutto in considerazione del fatto che negli altri Paesi europei le disposizioni della direttiva non sono state recepite in materia di commercio ambulante.

Per quanto riguarda l'iter di esame della risoluzione in titolo, propone alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche evidenziate.

Luigi TARANTO (PD) osserva che nel testo della risoluzione manca un passaggio di rilievo: l'intesa definita in sede di Conferenza Stato-regioni nel mese di luglio 2012. Si propone un processo di valutazione dell'esclusione delle società di capitale dalla categoria degli operatori del

commercio sulle aree pubbliche a ridosso dell'intesa maturata in sede di Conferenza Unificata. Atteso che il Governo potrà fare le opportune verifiche, la questione è stata più complessa e problematica della ricostruzione fornita dal collega Della Valle. Vi sono stati tentativi volti a esperire la possibilità di spazi di esonero dell'applicazione della direttiva Bolkestein in taluni settori. Sottolinea di non avere posizioni precostituite sulla possibilità di sondare la possibilità di ulteriori interventi. Ritiene, tuttavia, che sia opportuno tenere conto dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata tra Stato e regioni.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal collega Taranto. Ritiene che un'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata tra le regioni non possa superare quanto stabilito in una direttiva europea che probabilmente è stata erroneamente recepita nel nostro ordinamento. Raccomanda un approfondito, ma celere esame della risoluzione presentata dal collega Della Valle che affronta, senza dubbio, una questione assai rilevante per il settore del commercio ambulante e concorda con l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Lara RICCIATTI (SEL) illustra la risoluzione a sua prima firma che affronta la problematica del contratto degli agenti di commercio monomandatari, questione che interessa direttamente circa 240 mila persone che percorrono mediamente 50 mila chilometri l'anno, concludendo operazioni

di vendita per conto di aziende committenti che valgono il 60 per cento del prodotto interno lordo.

Ricorda di aver presentato nello scorso mese di maggio l'interrogazione a risposta immediata n. 5-05579 in cui si chiedeva al Governo di intervenire tempestivamente attraverso apposite iniziative normative sull'annosa questione degli agenti di commercio. La sottosegretaria allo sviluppo economico Simona Vicari, prendendo atto della rilevanza della vicenda, aveva assicurato un approfondimento delle questioni poste. Evidenzia quindi che con la risoluzione in titolo chiede al Governo di avviare un tavolo di confronto con le amministrazioni competenti al fine di assumere iniziative normative volte a tutelare la situazione giuridica soggettiva della figura professionale dell'agente di commercio da fenomeni di vero e proprio abuso di dipendenza economica. Si chiede altresì al Governo di valutare iniziative normative volte a prevedere che, per gli agenti monomandatari che non riescano a raggiungere un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto di commercio, il contratto possa essere trasformato automaticamente in plurimandato. La risoluzione chiede infine un impegno del a valutare iniziative normative volte ad introdurre il divieto di modifica unilaterale del contratto di agenzia.

Luigi TARANTO (PD) osserva che la risoluzione della collega Ricciatti ha sicuramente il merito di verificare l'impatto del ricorso al contratto di agenzia con le finalità elusive della sostanza di un rapporto di lavoro subordinato attraverso la forma del contratto di agenzia monomandatario. Tuttavia, esiste una sostanza e una forma in cui il ricorso al contratto di agenzia in monomandato risponde effettivamente ad esigenze di natura commerciale oppure a forme di organizzazione dell'attività agenziale: ad esempio, i rapporti che intercorrono tra case mandanti estere e agenzie di agenti di commercio, oppure l'organizzazione in forma societaria dell'attività degli agenti e rappresen-

tanti di commercio. Sottolinea che l'istituto è costruito in larghissima parte per via di una disciplina contrattuale. Appare pertanto assai opportuna l'ipotesi di un ciclo di audizioni tra le parti firmatarie dei contratti perché aspetti sostanziali e gli equilibri su cui si è finora retta questa disciplina fanno parte della storia evolutiva di questi contratti. Ritiene che la risoluzione in discussione presenti aspetti delicati. In primo luogo, l'ipotesi di predeterminare una soglia di reddito minimo per legge in presenza della quale automaticamente il contratto di monomandato si trasforma in contratto di plurimandato deve essere considerata con attenzione, anche perché fino ad oggi la formula del monomandato è stata accompagnata da qualche elemento di maggior tutela. È opportuno pertanto evitare che vi sia una perdita di tutele a fronte di prospettive potenziali di rafforzamento della posizione di mercato di un soggetto presuntivamente debole che cessi dalla posizione di monomandatario e si trovi in quella – solo potenziale – di agente plurimandatario.

Ludovico VICO (PD) ritiene che, in presenza di risoluzioni che affrontano tematiche di indubbio rilievo, anche il proprio gruppo debba presentare atti di indirizzo sulle materie trattate e auspica che la Commissione possa, come di consueto, svolgere un lavoro di approfondimento e di analisi anche attraverso le audizioni proposte dai primi firmatari.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ringrazia la collega Ricciatti per aver proposto con la sua risoluzione una tematica di indubbia importanza e preannuncia la presenta-

zione, in tempi rapidi, di una risoluzione sulle medesima materia da parte del gruppo M5S, la quale affronti, se possibile, anche in maniera più ampia, le questioni evidenziate dalla risoluzione a prima firma Ricciatti.

Roberto CAPELLI (PI-CD) desidera sottoporre all'attenzione della Commissione alcune riflessioni sulle questioni emerse dal dibattito fin qui svoltosi. Rileva innanzitutto come la figura professionale dell'agente di commercio monomandatario sia in una fase di notevole evoluzione e trasformazione in seguito all'avvento dell'*e-commerce*. Invita i colleghi a valutare con molta prudenza gli impegni della risoluzione in discussione, tenendo conto, oltre che dei benefit di cui godono gli agenti monomandatari, anche di alcune specificità della loro figura professionale. Si tratta in particolare dei contratti di agenzia applicati ai rappresentanti di aziende di infissi o di pneumatici che per la tipologia del loro lavoro sono configurabili più come artigiano che come agenti di commercio.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per approfondire tutte le questioni sollevate relative al contratto degli agenti di commercio, ponendosi in una prospettiva rivolta al futuro di tale professione che, ribadisce, si è modificata radicalmente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04802 Cominardi: Situazione dei lavoratori della società Acmar scpa impiegati nei lavori per il prolungamento della linea M1-Metropolitana milanese	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-05828 Maestri: Utilizzo dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 nei casi di cambio di appalto	90
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.	
Audizione di rappresentanti dell'INPS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.45.

5-04802 Cominardi: Situazione dei lavoratori della società Acmar scpa impiegati nei lavori per il prolungamento della linea M1-Metropolitana milanese.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario Bobba, che dimostra l'insufficienza del controllo esercitato dagli enti preposti alla vigilanza in materia di rapporti di lavoro. Si riferisce,

ad esempio, al lavoro notturno in cui sono stati impegnati i lavoratori della società Acmar, anche se non risulta che sia stato stipulato alcun accordo che lo preveda, nonché al mancato pagamento degli stipendi. A tale proposito, in particolare, sottolinea che nell'autunno del 2014 erano stati stanziati cinque milioni di euro proprio per garantire il pagamento dei lavoratori e la continuità dei lavori per la realizzazione delle due stazioni della metro di Sesto Restellone e di Monza Bettola. Segnala, infine, che nonostante tutte le irregolarità riscontrate, risulta che l'appalto sia stato revocato solo a seguito di un esposto presentato alla magistratura contro la società Acmar.

5-05828 Maestri: Utilizzo dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 nei casi di cambio di appalto.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patrizia MAESTRI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario Bobba, che dimostra la validità dell'attività di vigilanza svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La vicenda oggetto della sua interrogazione, tuttavia, dimostra che nell'applicazione delle norme in materia di esonero contributivo contenute nella legge di stabilità 2015 si determinano problemi con riferimento alla tutela occupazionale dei lavoratori in servizio. Ribadisce, infatti, che per alcune imprese subentranti in attività di appalto, risulta conveniente licenziare il personale proveniente dall'impresa cessante per procedere a nuove assunzioni, beneficiando degli sgravi contributivi triennali previsti dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) per le nuove assunzioni. Occorre, a suo avviso, verificare l'applicazione della disposizione, a un anno dalla sua entrata in vigore per giungere, eventualmente, a una modifica normativa che elimini qualsiasi possibilità di uso improprio del beneficio contributivo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Audizione di rappresentanti dell'INPS.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva

sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Antonello CRUDO, *Direttore della Direzione centrale Pensioni dell'INPS*, Gabriele USELLI, *Direttore della Direzione centrale Posizione assicurativa dell'INPS*, e Natalia ORRÙ, *Dirigente presso il Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS*, rendono ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, le deputate Marialuisa GNECCHI (PD) e Antonella INCERTI (PD), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, Antonello CRUDO, *Direttore della Direzione centrale Pensioni dell'INPS*, Gabriele USELLI, *Direttore della Direzione centrale Posizione assicurativa dell'INPS*, e Natalia ORRÙ, *Dirigente presso il Coordinamento generale statistico attuariale dell'INPS*, replicando, rispondono ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'INPS per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 24 settembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

5-04802 Cominardi: Situazione dei lavoratori della società Acmar scpa impiegati nei lavori per il prolungamento della linea M1-Metropolitana milanese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi e altri con il quale si pone all'attenzione del Governo la situazione dei lavoratori della Acmar scpa impegnati nei lavori della metropolitana di Milano, preliminarmente rappresento che i lavori di prolungamento della linea M1 della Metropolitana di Milano sono stati affidati dalla società MM spa – società partecipata dal comune di Milano – all'Associazione temporanea di imprese composta da Coestra Spa, Acmar Scpa e Bonciani Spa.

In conseguenza dell'ammissione al concordato preventivo di Coestra, alcuni lavoratori dipendenti della stessa, ed utilizzati nei predetti lavori, sono stati assunti da Acmar per il proseguimento dei lavori. Successivamente, a causa di sopraggiunte difficoltà economiche, Acmar ha presentato richiesta di concordato in bianco con conseguente congelamento di tutti i pagamenti ivi incluse le retribuzioni dei lavoratori.

Pertanto solo all'esito delle predette procedure concorsuali potranno essere definite le pretese creditorie dei lavoratori.

Rappresento, inoltre, che, allo stato, i predetti lavori di completamento sono so-

spesi in attesa che la società MM ne affidi il proseguimento ad un nuovo soggetto imprenditoriale. Tale situazione non ha consentito agli uffici territoriali del Ministero del lavoro di effettuare le verifiche di competenza con particolare riguardo alle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Per quanto concerne i fondi pubblici per la realizzazione dei lavori in parola, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessato della questione, ha reso noto che la delibera CIPE n. 25 del 27 marzo 2008 ha confermato il finanziamento per il prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola, per un importo pari a 4.942.000 euro annui, per quindici anni, per complessivi 74.130.000 euro. A dicembre 2014, l'importo erogato al comune di Milano ammonta a circa 17 milioni di euro ed è in corso di predisposizione il pagamento di ulteriori 851.270,97 euro.

Il predetto dicastero ha, altresì precisato che le risorse statali vengono erogate in relazione all'avanzamento dei lavori e che la gestione dei medesimi è di esclusiva competenza dei competenti enti locali.

ALLEGATO 2

5-05828 Maestri: Utilizzo dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 nei casi di cambio di appalto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Maestri ed altri, concernente casi di utilizzo improprio del beneficio dell'esonero contributivo da parte di imprese operanti nel settore degli appalti, faccio presente quanto segue.

Preliminarmente, voglio ricordare che l'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 ha introdotto, « al fine di promuovere forme di occupazione stabile », l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di quei datori di lavoro che, nel corso del 2015, provvedono ad effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il predetto esonero non spetta, tuttavia, in talune ipotesi fra le quali quella relativa « all'assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ». In altri termini – come anche chiarito dall'INPS nella circolare n. 17 del 2015 – l'esonero dal versamento dei contributi « è rivolto all'assunzione dei lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ».

Ciò posto, tengo subito a precisare che la problematica evidenziata dagli interroganti è nota al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su segnalazione dei propri uffici territoriali, ha dato impulso a specifiche azioni ispettive finalizzate a contrastare fenomeni di fruizione indebita dell'esonero contributivo.

In particolare, si è riscontrato che alcune imprese committenti, dopo aver

receduto da un contratto di appalto, continuano ad utilizzare gli stessi lavoratori impiegati nell'appalto attraverso un contratto di somministrazione di almeno sei mesi, per poi farli assumere a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, appositamente costituita per godere dei benefici contributivi.

Tali comportamenti, formalmente non in contrasto con la disciplina introdotta dal legislatore, realizzano, di fatto, una condotta « elusiva », finalizzata a godere indebitamente del beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014.

Proprio al fine di scoraggiare tali condotte, il Ministero che rappresento, con circolare del 17 giugno 2015, ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative alle quali devono attenersi gli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni in collaborazione con le competenti sedi INPS ed ha dato corso su tutto il territorio nazionale a specifici accertamenti volti a individuare le condotte elusive.

Al riguardo, faccio presente che, qualora i fenomeni in questione trovassero conferma nelle risultanze dell'attività ispettiva, fermo restando l'accertamento dell'omissione contributiva, il personale ispettivo provvederà a redigere informativa di reato, comunicando all'Autorità giudiziaria i fatti costituenti il reato di truffa in danno degli enti previdenziali.

Preciso altresì che l'attività di vigilanza finora svolta ha determinato per alcune imprese operanti nella provincia di Padova la revoca dei benefici contributivi indebitamente ottenuti nonché la

trasmissione dei relativi atti alle sedi territoriali INPS ai fini dell'adozione degli atti di competenza afferenti al recupero contributivo e alla irrogazione delle sanzioni civili connesse all'omissione contributiva.

Rappresento, ancora, che la predetta circolare ha svolto anche una funzione

deterrente nei confronti di possibili comportamenti elusivi.

Voglio pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento continuerà a monitorare le attività di controllo sinora svolte, anche nella prospettiva di intraprendere ulteriori e più mirate iniziative di vigilanza.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	95
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	103
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06459 Lorefice: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia	100
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina	101
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari	101
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza	101
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
AVVERTENZA	101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2015.

Paolo BENI (PD), nell'osservare che il provvedimento in discussione appare nel complesso condivisibile e ringraziando la relattrice per l'eshaustività del lavoro svolto, rileva che le norme previste appaiono dettate dal buon senso, garantendo una continuità affettiva ai soggetti dati in affidamento.

Esprime tuttavia alcun dubbi sulla concreta applicabilità di alcune disposizioni, non ancorate a parametri certi ed univoci. Richiama, in proposito, la norma secondo la quale il tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione presentata dalla famiglia affidataria, deve tenere conto dei legami affettivi « significativi » e del rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Elena CARNEVALI (PD), facendo presente che le proprie considerazioni derivano anche dall'esperienza concreta, legata a situazioni complesse che devono essere affrontate quotidianamente dalle amministrazioni locali, manifesta un convinto apprezzamento per il contenuto del testo in discussione che fornisce, a suo avviso, il necessario supporto e le dovute garanzie alle famiglie affidatarie.

Silvia GIORDANO (M5S), nel ribadire i rilievi critici già formulati nella seduta di ieri circa la brevità del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento che presenta sicuri profili di interesse per la XII Commissione, contestandone l'assegnazione alla sola Commissione giustizia in sede referente, insiste sull'opportunità di segnalare l'incongruità della norma che prevede che la domanda di adozione da parte degli affidatari possa avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultra-biennale, in quanto introduce un limite che può portare a gravi conseguenze in determinate condizioni.

Sottolinea poi che, se non si concede la possibilità di richiedere l'adozione anche

alla coppia di fatto o alla persona singola cui il minore è stato affidato, come da lei auspicato, si corre il rischio di creare ingiustificate discriminazioni tra soggetti affidatari.

Donata LENZI (PD), nel condividere le perplessità manifestate dalla collega Giordano circa l'assegnazione del provvedimento in esame alla sola Commissione giustizia, osserva che in ogni processo affidatario si devono valutare con equilibrio le diverse esigenze, considerando che lo scopo dell'istituto dell'affidamento è in primo luogo quello del recupero della famiglia di origine.

Manifesta, in ogni caso, la propria condivisione del testo in esame, che affronta alcuni punti critici del processo affidatario e che merita, pertanto, un pieno sostegno.

Paola BINETTI (AP), osservando che il provvedimento in esame coglie la complessità delle questioni inerenti all'istituto dell'affidamento, si sofferma in particolare sul comma 5-ter, che l'articolo 1 del provvedimento in oggetto inserisce nell'articolo della legge n. 184 del 1983. Giudica, in proposito, ampiamente condivisibile l'intento di tutelare le relazioni socio-affettive maturate durante l'affidamento in caso di interruzione dello stesso.

In relazione alle considerazioni formulate dalla collega Giordano, osserva che appare preferibile agire con prudenza e individuare preferibilmente le famiglie come soggetti affidatari.

Vittoria D'Incecco (PD), relattrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto di alcuni dei rilievi critici formulati, in particolare, dalla collega Giordano circa la previsione per cui la domanda di adozione da parte degli affidatari può avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultra-biennale dell'affido (*vedi allegato 1*). Osserva che gli altri temi sollevati nel corso del dibattito appaiono di portata più generale e non strettamente attinenti al testo sul quale la Commissione è tenuta ad esprimere un parere.

Silvia GIORDANO (M5S) ringrazia la relatrice per avere inserito nella proposta di parere uno dei punti critici da lei sollevati. Dichiarò, pertanto, il voto favorevole del proprio gruppo, pur osservando che sarebbe stato preferibile formulare una condizione in luogo di un'osservazione.

Paola BINETTI (AP) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo apprezzamento per il riferimento alla dimensione familiare dell'affido in essa contenuto.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI, sottolineando il valore del testo in esame, che mira a tutelare gli interessi dei minori nel preservarli da traumi ulteriori, ringrazia tutti i membri della Commissione per la sensibilità dimostrata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, favorevole con un'osservazione.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche alla legge n. 91 del 1992, in materia di cittadinanza, come risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per lunedì 28 settembre.

Rileva, quindi, provvedimento in oggetto deriva da numerose proposte di

legge, tutte di iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare. Nella seduta del 29 luglio 2015, la relatrice ha presentato una proposta di testo unificato per la prosecuzione dell'esame, poi modificato a seguito dell'esame degli emendamenti.

La novità principale recata dalla riforma della legge sulla cittadinanza consiste nell'attribuzione della cittadinanza in base allo *ius soli* anziché allo *ius sanguinis*: la condizione richiesta è che il soggetto nato da genitori stranieri che acquisisce la cittadinanza sia nato nel territorio della Repubblica e che almeno uno dei genitori sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Evidenzia che, a tal fine, si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa istanza prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

In questi casi, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, all'atto della nascita e comunque entro il compimento della maggiore età, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Qualora non sia stata resa la predetta dichiarazione di volontà ma ricorrano comunque le suddette condizioni, i soggetti interessati acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Fa presente che la proposta prevede un'ulteriore possibilità di acquistare la cittadinanza per i minori stranieri, qualora non vi siano le condizioni per ottenerla per nascita. Si tratta delle ipotesi in

cui il minore straniero sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età ed abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto *ius culturae*). Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Anche in tali ipotesi la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa in tal senso, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

Anche in questo caso, qualora non sia stata espressa la predetta dichiarazione di volontà, l'interessato in possesso dei prescritti requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, il testo unificato in esame introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale e quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.

Si prevede, inoltre, l'esonero dal pagamento del contributo previsto annualmente dalle legge per le richieste di cittadinanza, per le istanze o dichiarazioni concernenti minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza, ai sensi delle suddette disposizioni.

Fa presente, poi, che attraverso un'altra modifica recata alla legge n. 91 del 1992, si prevede che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.

Un'ulteriore disposizione contenuta nel provvedimento in esame, recante anch'essa una modifica alla legge n. 91 del 1992, riguarda l'introduzione dell'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Rileva che viene introdotta, altresì, una disposizione in base alla quale i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini.

Il provvedimento in oggetto reca, inoltre, norme di coordinamento e finali.

Esprime, nel complesso, una valutazione sicuramente positiva in merito al contenuto del provvedimento in esame, soprattutto in considerazione dell'elemento di novità che esso rappresenta rispetto alla normativa vigente: l'unica significativa possibilità di acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, infatti, è quella prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, che riconosce ad esso, solo al raggiungimento

della maggiore età ed entro un anno da questa data, la facoltà di chiedere la cittadinanza a condizione che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni. Si tratta di una disposizione piuttosto restrittiva e inefficiente, se si considera il numero dei minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo *status* giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali.

Evidenzia come il possesso di una cittadinanza diversa da quella percepita costituisca evidentemente una fonte di traumi destinati a riflettersi negativamente sulla corretta evoluzione della personalità. Un esito negativo, questo, che l'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo impegna gli Stati firmatari ad evitare. Occorre quindi predisporre percorsi di acquisto della cittadinanza per quei fanciulli, per quei bambini che non possono restarne privi senza loro danno.

Ciò premesso, ritiene che la riforma della legge sulla cittadinanza potrebbe essere ulteriormente migliorata, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, che potrebbero verificarsi anche all'interno della stessa famiglia. In tal senso, ritiene che dovrebbe essere introdotta, nel testo del provvedimento, una disposizione transitoria, volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che si trovano già nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni al momento dell'entrata in vigore della legge e che, tuttavia, hanno superato il limite di età ivi previsto per richiedere la cittadinanza italiana.

Rileva, poi, che molte delle proposte di legge presentate prevedevano modifiche relative anche alla vigente disciplina sulla acquisizione della cittadinanza per gli adulti, che vede l'Italia in una posizione di retroguardia nel contesto europeo. Precisa di avere accettato l'accantonamento temporaneo di tale aspetto della materia ritenendo, anche sulla base di un impegno ultradecennale sul tema, comunque importante il raggiungimento di molti degli

obiettivi di civiltà, legati al riconoscimento della cittadinanza ai minori stranieri.

Sottolinea, quindi, che con il provvedimento in discussione si prevengono discriminazioni e disagio sociale e si contribuisce alla sicurezza, alla stabilità e alla vivacità del Paese. Esprime quindi soddisfazione per il risultato che il Parlamento si avvia a conseguire.

Marialucia LOREFICE (M5S) dichiara di condividere in linea di massima il testo in esame, che rappresenta un miglioramento rispetto alla legislazione vigente e riduce il divario tra l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei. Esprime, in particolare, apprezzamento per la previsione della concessione cittadinanza in base al cosiddetto *ius culturae*, sottolineando la centralità della scuola come fattore di integrazione, non solo per i giovani ma anche per le loro famiglie. Ribadendo la valutazione favorevole, osserva che su alcuni punti è stata operata una scelta « al ribasso », al fine di individuare una soluzione di compromesso, concretamente praticabile.

Paolo BENI (PD), nel condividere molte delle considerazioni svolte dal relatore, sottolinea il proprio impegno sul tema, ricordando di essere tra i promotori della proposta di legge di iniziativa popolare presentata all'inizio della legislatura con oltre duecentomila firmatari. Nel segnalare che quest'ultima aveva un contenuto sicuramente più ampio, ritiene comunque apprezzabile il compromesso individuato, posto che gli studenti stranieri che frequentano le nostre scuole sono già di fatto cittadini italiani e che in tal modo si stabilisce un più avanzato patto di convivenza.

Segnalando che sarebbe stato preferibile prendere in considerazione un periodo di soggiorno effettivo in luogo della carta di lungo soggiorno europea, che appare più limitante, auspica l'introduzione di modifiche in favore dei soggetti che hanno superato i venti anni di età, ma che in passato avrebbero maturato i requisiti, e delle persone disabili.

Paola BINETTI (AP), in relazione alle iniziative di educazione ai diritti e doveri legati alla cittadinanza, auspica un maggiore coinvolgimento dei giovani stranieri interessati.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere, favorevole con una condizione volta a consentire transitoriamente l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, che abbiano superato i diciannove anni, e un'osservazione per garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili (*vedi allegato 2*).

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritiene che, in considerazione della fase dell'iter parlamentare in cui si trova il provvedimento in esame, l'espressione di una condizione potrebbe apparire, di fatto, come un parere contrario. Invita, pertanto, a riformulare la condizione sotto forma di osservazione.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, osserva che permettere transitoriamente l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che abbiano superato i diciannove anni appare un punto qualificante.

Donata LENZI (PD) dichiara di condividere la richiesta del collega Monchiero, sottolineando l'opportunità politica di approvare un parere senza condizioni, al di là del merito delle singole questioni.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, preso atto della richiesta avanzata da più parti, formula una nuova proposta di parere favorevole, con due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S), pur manifestando la propria preferenza per la prima proposta del relatore, preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.25.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06459 Loreface: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia.

Marialucia LOREFICE (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario De Filippo, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte.

Evidenzia che il suo intendimento non è quello di prendere posizione a favore di uno specifico dispositivo per l'autocontrollo della glicemia, a condizione che sia adeguatamente garantita l'affidabilità dei dispositivi stessi, a tutela della sicurezza dei pazienti.

5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina.

Rocco PALESE (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rocco PALESE (FI-PdL), replicando, evidenzia come la vicenda oggetto dell'interrogazione di cui è cofirmatario è talmente grave che ogni commento risulta superfluo. Come è emerso anche dall'intervento del Nucleo Anti Sostituzioni (Nas) di Lecce, infatti, la situazione venutasi a creare presso l'ospedale di Galatina risulta ben lontana dal rispetto delle norme di sicurezza.

Dall'episodio specifico emerge, evidentemente, l'esigenza di effettuare verifiche e controlli anche presso altre strutture ospedaliere della regione Puglia, onde accertare l'applicazione delle norme sulla sicurezza e dei protocolli operatori.

5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Eleonora BECHIS (Misto-AL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Stigmatizzando, in generale, il grave ritardo con cui le regioni stanno adempiendo agli obblighi derivanti dalla legge n. 81 del 2014, sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, esprime apprezzamento per il fatto che il 15 settembre 2015, con una nota congiunta, i mi-

nistri della salute e della giustizia hanno proposto al sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio di diffidare i presidenti delle regioni inadempienti a dare attuazione agli obblighi di legge.

5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza.

Donata LENZI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la risposta fornita. Preso atto positivamente del fatto che l'Aifa proseguirà la propria attività di sorveglianza sulla vendita illegale di farmaci per l'interruzione di gravidanza *on line*, sottolinea tuttavia di aver segnalato, nella propria interrogazione, specifici siti che commerciano questi medicinali senza alcuna controllo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare C. 2957, approvata dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 2957, approvata dal Senato e abbinata, recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare »,

espresso, in generale, apprezzamento per il provvedimento in oggetto, che intende introdurre un *favor* per la considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento, attraverso l'introduzione di una « corsia preferenziale » per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine;

rilevato, in particolare, che l'articolo 1, introducendo il comma 5-*bis* nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, prevede che la domanda di adozione da parte degli affidatari possa avvenire solo nel corso del periodo di proroga ultrabiennale dell'affido;

considerato che tale disposizione renderebbe impossibile per la famiglia affi-

dataria chiederne l'adozione ove il minore sia dichiarato adottabile prima della proroga ultrabiennale, pur in presenza di un rapporto stabile e duraturo e di legami affettivi significativi col minore, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero per il minore stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 1 del provvedimento in esame, nella parte in cui introduce il comma 5-*bis* nell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, al fine di consentire che la domanda di adozione del minore in affidamento dichiarato adottabile da parte degli affidatari, tenuto conto dei legami affettivi « significativi » e del un rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria, possa avvenire anche nel periodo antecedente alla proroga ultrabiennale dell'affido.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza », come risultante dagli emendamenti approvati,

valutato positivamente, nel complesso, il provvedimento in oggetto, che riforma la normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore, considerata piuttosto restrittiva e inefficiente, soprattutto con riferimento ai minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo *status* giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali;

esaminate le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento che, apportando diverse modifiche alla legge n. 91 del 1992, consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di determinati requisiti, per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (*ius soli*) ovvero, in mancanza dei requisiti prescritti, subordinatamente al compimento di un determinato ciclo di studi o frequenza scolastica (cosiddetto *ius culturae*);

considerato che l'introduzione del limite temporale dei due anni dal raggiungimento dalla maggiore età per l'esercizio del diritto di richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana, previsto dalle sud-

dette disposizioni, rischia di generare casi di ingiustificata disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso nucleo familiare;

evidenziata, per le ragioni suddette, l'esigenza di introdurre una disposizione transitoria, volta consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti già in possesso, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei requisiti prescritti, ma, essendo entrati in Italia da lunga data, abbiano superato il diciannovesimo anno di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione transitoria volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, se presenti in Italia da un periodo più lungo e abbiano superato i diciannove anni;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma volta a garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili, non in grado di esprimere la propria volontà alla maggiore età.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate, recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza », come risultante dagli emendamenti approvati,

valutato positivamente, nel complesso, il provvedimento in oggetto, che riforma la normativa sulla cittadinanza attualmente in vigore, considerata piuttosto restrittiva e inefficiente, soprattutto con riferimento ai minori stranieri nati in Italia, per i quali è evidente la divaricazione tra lo *status* giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali;

esaminate le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento che, apportando diverse modifiche alla legge n. 91 del 1992, consentono l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di determinati requisiti, per nascita a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri (cosiddetto *ius soli temperato*) ovvero, in mancanza dei requisiti prescritti, subordinatamente al compimento di un determinato ciclo di studi o frequenza scolastica (cosiddetto *ius culturae*);

considerato che l'introduzione del limite temporale dei due anni dal raggiungimento dalla maggiore età per l'esercizio del diritto di richiedere l'acquisizione della cittadinanza italiana, previsto dalle sud-

dette disposizioni, rischia di generare casi di ingiustificata disparità di trattamento, anche all'interno dello stesso nucleo familiare;

evidenziata, per le ragioni suddette, l'esigenza di introdurre una disposizione transitoria, volta consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti già in possesso, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, dei requisiti prescritti, ma, essendo entrati in Italia da lunga data, abbiano superato il diciannovesimo anno di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una disposizione transitoria volta a consentire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 1, se presenti in Italia da un periodo più lungo e abbiano superato i diciannove anni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel provvedimento in oggetto una norma volta a garantire l'acquisizione della cittadinanza anche ai soggetti disabili, non in grado di esprimere la propria volontà alla maggiore età.

ALLEGATO 4

5-06459 Lorefice: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I dispositivi medici regolati dalla Direttiva 93/42/CEE per essere posti in commercio devono essere marcati CE, secondo le procedure descritte in detta Direttiva. Non è prevista un'autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente (Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico), ma l'immissione in commercio viene effettuata tramite la dichiarazione di conformità del fabbricante e, nei casi previsti, la certificazione rilasciata da un Organismo Notificato. All'Autorità competente spetta la sorveglianza del mercato.

La normativa vigente in materia di dispositivi per diabetici (legge n. 115 del 1987) prevede che al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura, le Regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorché vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.

Per quanto riguarda le caratteristiche dello specifico dispositivo in questione, si segnala che Agenas, su commissione del Ministero della salute, ha prodotto nel 2012 un « *report* » sull'uso di « *device* » innovativi per la gestione del diabete nei bambini e adolescenti, in collaborazione con alcune Regioni e con esperti, revisori esterni ed interni e altri « *stakeholders* ».

Il « *report* » è stato sviluppato per rispondere alla domanda: « I nuovi *device* per il miglioramento della gestione del diabete nella popolazione 0-18 anni, sono

economicamente sostenibili e forniscono un miglioramento della salute e della qualità della vita ? ».

Il *report* afferma che i ricercatori non hanno individuato evidenze che provino un chiaro vantaggio clinico e in termini di qualità della vita per i giovani diabetici e le loro famiglie. È necessario sviluppare ulteriori ricerche.

Infatti, l'analisi dell'evidenza dimostra che l'utilizzo di questa tecnologia quale più efficace e sicura alternativa, non è ancora stato dimostrato. Nel *range* 0-18 anni i gruppi di età hanno diverse caratteristiche cliniche e psicosociali, e potrebbero avere altrettanto differenti « *outcome* » clinici. Da un punto di vista economico, i dati sui costi mostrano che la nuova tecnologia SAP è un investimento costoso. Per giustificare questo investimento sono necessari più dati, specialmente sull'impatto della nuova tecnologia sulla qualità della vita dei pazienti.

Non c'è evidenza definitiva su alcun miglioramento della qualità della vita utilizzando la SAP: vi è un solo studio in cui sia stato misurato questo « *outcome* » con uno strumento standardizzato, che tuttavia ha mostrato una serie di limitazioni, che impediscono di formulare conclusioni sull'impatto della SAP nella qualità della vita.

L'ingombro sul corpo di un'apparecchiatura sottile ma ancora ingombrante richiede impegno e un onere estetico per il paziente, specialmente nei bambini più grandi e negli adolescenti.

Ecco perché è necessario che il Ministero e le Regioni seguano l'evoluzione

degli studi volti a raccogliere evidenze sull'efficacia, la sicurezza d'uso e l'appropriatezza del dispositivo in esame.

Quanto al riconoscimento dell'autocontrollo glicemico e dell'educazione terapeutica come veri atti terapeutici, con relativo inserimento nei LEA:

1) come riportato negli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito del 2010, l'autocontrollo è da intendersi come un vero e proprio strumento terapeutico, da prescrivere secondo precise indicazioni e modalità, e con la scelta degli strumenti ritenuti più idonei da parte del diabetologo e/o del medico curante, dove sia stato istituito un regime di assistenza integrata; tale prescrizione deve essere preceduta da un addestramento pratico strutturato da

parte del personale sanitario, ed accompagnata da un sistema di distribuzione capillare assimilabile, per efficienza, a quello dei farmaci;

2) l'attuale nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale già prevede la terapia educativa del diabetico (in seduta individuale e collettiva); inoltre l'aggiornamento dello stesso, previsto dal vigente Patto per la salute, prevederà l'eventuale applicazione di microinfusore e il suo controllo in corso di visita endocrinologica;

3) tutte le prestazioni descritte vengono o saranno inserite tra quelle concesse in esenzione ai pazienti diabetici ai sensi del decreto ministeriale n. 329/1999.

ALLEGATO 5

5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In seguito alla comparsa, sui quotidiani nazionali, della notizia riguardante la presunta assenza della lampada scialitica in una delle sale operatorie dell'Ospedale « Santa Caterina Novella » di Galatina, situazione che avrebbe costretto i chirurghi, durante un intervento, a far uso della luce dei telefoni cellulari onde illuminare il campo operatorio, questo Ministero ha inviato tempestivamente alla Regione Puglia una urgente richiesta di relazione in merito.

Nel contempo, il 24 agosto 2015, il NAS di Lecce, previe intese con la locale Procura della Repubblica, si è recato presso l'Ospedale in questione per verificare la fondatezza delle notizie diffuse dagli organi di informazione. All'esito della verifica espletata, è emerso quanto segue:

nella sala operatoria n. 3 veniva utilizzata una scialitica mobile della potenza di 105.000 lux, poiché la scialitica fissa non era funzionante dal 2006;

nel piano degli investimenti per l'adeguamento tecnologico riferito al 2006 era indicato l'approvvigionamento di 2 lampade scialitiche per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione;

l'esigenza di acquisire gli apparati in argomento era stata riproposta anche per gli esercizi finanziari 2008/2010 e, a seguire, sino al 2015.

Le indagini eseguite hanno consentito di identificare il medico apparso nella foto pubblicata dai giornali e di verificare che l'utilizzo della scialitica mobile presentava anomalie funzionali, tali da richiedere un supplemento di illuminazione in costanza di intervento chirurgico.

Quanto riscontrato nel corso della verifica ispettiva è stato sottoposto alle valutazioni dell'Autorità giudiziaria, pertanto, allo stato si è in attesa di conoscere le determinazioni finali della medesima Autorità giudiziaria.

ALLEGATO 6

5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione sulla esigenza della completa attuazione di quanto disposto dalla legge n. 81 del 2014 in merito alla definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto mi consente di segnalare che, con una nota congiunta del 15 settembre 2015, il Ministro della salute ed il Ministro della giustizia hanno proposto al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di diffidare i Presidenti delle Regioni inadempienti ad ottemperare agli obblighi di legge, assegnando a tal fine adeguati termini. Pertanto, la questione è alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nella nota è stato richiamato che, nell'ambito del processo per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, dispone la loro chiusura dal 31 marzo 2015, prevedendo che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2.

Per la realizzazione e riconversione delle anzidette strutture, con decreto 28

dicembre 2012 sono stati ripartiti tra le regioni euro 173.807.991,00, che saranno successivamente assegnati a ogni singola regione con decreto del Ministero della salute di approvazione di uno specifico programma proposto dalla medesima regione.

Il comma 9 del citato articolo 3-ter prevede che, in caso di mancata presentazione del programma entro il 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva, al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.

Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.

La proposta di diffida riguarda le regioni Piemonte, Veneto, Toscana-Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Campania, Puglia e Calabria, che non risultano aver ancora adempiuto a quanto disposto dalla normativa.

ALLEGATO 7

5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Lenzi per aver sollevato una questione di significativa rilevanza e attualità.

Nella Relazione al Parlamento presentata il 15 ottobre 2014, si è provveduto a fornire una stima aggiornata degli aborti clandestini che per le donne italiane è stimato compreso nell'intervallo tra 12.000 e 15.000 casi. Per la prima volta si è effettuata una stima anche per le donne straniere che è risultata compresa tra 3.000 e 5.000 aborti clandestini con aspetti critici da un punto di vista metodologico in questa popolazione ancora più rilevanti. Queste stime indicano una stabilizzazione del fenomeno negli ultimi anni, almeno per quanto riguarda le italiane (15.000 erano gli aborti clandestini stimati per le italiane nel 2005), e una notevole diminuzione rispetto agli anni '80-90 (100.000 erano i casi stimati per il 1983, 72.000 nel 1990 e 43.500 nel 1995).

La diminuzione costante degli aborti clandestini è dovuta anche alla presenza nel territorio della rete dei Consulteri familiari, quali servizi primari di prevenzione dell'aborto.

Con riguardo all'affermazione: « interrompere una gravidanza in Italia è ancora molto difficile » ricordo che dalle Relazioni annuali al Parlamento relative all'attenzione della legge n. 194 del 1978, emerge, secondo gli indicatori riportati a livello regionale, come non ci siano criticità nell'accesso ai servizi di (interruzione volontaria di gravidanza).

Nel merito della specifica questione sollevata, relativa alle iniziative per contrastare la vendita *on line* di medicinali senza il controllo, a rischio per la salute

delle donne, ricordo che l'Italia è uno dei Paesi in cui i controlli sulle farmacie *on line* illegali erano già in vigore ben prima del recepimento della recente normativa europea, che, com'è noto, ha reso possibile la vendita e l'acquisto *on line* dei soli farmaci senza prescrizione medica (Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che recepisce la Direttiva europea 2011/62/EU sui medicinali falsificati) e le Amministrazioni coinvolte hanno già avviato e portato a termine una serie di attività d'indagine. Fin dal 2011, sono state avviate campagne di chiusura dei siti illegali grazie ad un accordo di collaborazione siglato con Legitscript, l'agenzia statunitense di *intelligence* che supporta anche Google, la quale stima che almeno il 99 per cento dei siti *web* che vendono medicinali *on line* sia illegale.

Oggi, a seguito della nuova normativa, le attività dell'AIFA sono indirizzate all'individuazione ed alla chiusura di siti non autorizzati o che vendono medicinali che richiedono la prescrizione medica. In base alle nuove disposizioni normative, le farmacie *on line* legali devono essere riconoscibili, e quindi distinguibili da quelle illegali, attraverso il « logo comune », un bollino di sicurezza condiviso e coerente a livello europeo rilasciato a cura del Ministero della salute.

Negli ultimi mesi, grazie al decreto legislativo n. 17 del 2014, sopra citato, alcune delle attività di contrasto avviate da AIFA sono state consolidate in più ampi progetti inter-istituzionali: la *task-force* Impact Italia è stata ampliata e trasformata in *task-force* nazionale anticontraffazione, mentre il Tavolo di collaborazione

intersettoriale sulle *e-pharmacies* avviato da AIFA, Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e Ministero della salute, insieme all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Registro IT e al Ministero dello sviluppo economico, è stato formalizzato in una Conferenza dei Servizi sulle *e-pharmacies*.

L'AIFA proseguirà la propria attività di sorveglianza sulla vendita illegale di far-

maci *on line*, anche attraverso la partecipazione a operazioni internazionali di polizia e doganali come avvenuto recentemente con la recente « Pangea VIII » (che dal 9 al 16 giugno scorsi solo presso i principali porti e aeroporti italiani ha portato al sequestro di oltre 90.000 unità di farmaci illegali o falsi), le attività di formazione degli operatori attraverso corsi e pubblicazioni e le altre iniziative in corso.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Enzo Moavero Milanese su federalismo fiscale e vincoli europei (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

AUDIZIONI

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Enzo Moavero Milanese su federalismo fiscale e vincoli europei.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of law dell'Università Luiss « Guido Carli » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e la senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD).

Enzo MOAVERO MILANESI, *Direttore della School of law dell'Università Luiss « Guido Carli » di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Moavero Milanese per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LORO GESTIONE E DESTINAZIONE	112
--	-----

COMITATO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LORO GE- STIONE E DESTINAZIONE

Giovedì 24 settembre 2015.

Il Comitato beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e loro gestione e destinazione si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria a Roma, S.E. René Pollitzer (*Svolgimento e conclusione*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 settembre 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria a Roma, S.E. René Pollitzer.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'Ambasciatore d'Austria a Roma René POLLITZER svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AP), la senatrice Laura FASIOLO (PD), i senatori Luis Alberto ORELLANA (MISTO) e Paolo ARRIGONI (LNA) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Risponde a più riprese l'Ambasciatore René POLLITZER.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'Ambasciatore René Pollitzer dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XI Camera e 5^a e 11^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Atto n. 202 (<i>Esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169 approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III, VIII, X e XIII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri, in merito ai prossimi appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Parigi 30 novembre-11 dicembre 2015) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	22
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. Emendamenti C. 3305 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	31
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957, approvata dal Senato ed abb. (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	35
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. (COM(2015) 452 final) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di erogazione dei vitalizi ai componenti delle Camere e ai consiglieri regionali cessati dal mandato. C. 1978 cost. Zanetti e C. 3173 cost. Mazziotti Di Celso (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali. C. 1093 Grimoldi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 3140 Caparini e C. 3225 Richetti (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C.	

604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 886 Porta, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzano e C. 910 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	54
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti del relatore</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	59
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	61
INTERROGAZIONI:	
5-05503 Basilio: Sul trasferimento di ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti alla rappresentanza militare	63
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-05970 Rostellato: Sulla chiusura della caserma Piave di Padova e sulla necessità di ampliamento dell'Archivio di Stato della provincia	64
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	66
V Bilancio, tesoro e programmazione	
COMITATO DEI NOVE:	
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. C. 3304-A Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. C. 3305-A Governo, approvato dal Senato	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-05123 Burtone: Sul ricordo della figura di Carlo Levi	69
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-06025 Murer: Sull'introduzione dell'educazione di genere nel sistema scolastico italiano .	69
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	79
5-06051 Ghizzoni: Sui requisiti dei bandi per posizioni di lavoro o per progetti di ricerca riservati a giovani ricercatori	69
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina dei professori Daniele Checchi, Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 51-52-53-54 (<i>Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento – Conclusione per le nomine n. 51 e n. 52 e rinvio per le nomine n. 53 e n. 54 – Parere favorevole sulle nomine n. 51 e n. 52</i>)	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina delle professoressa Raffaella Rumiati e Susanna Terracini a componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine nn. 53 e 54 (<i>Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole sulle nomine n. 53 e n. 54</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria. C. 1990 Brescia (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	72
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Nuovo testo unificato C. 9 d’iniziativa popolare e abbinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	73
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere</i>)	83
--	----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	84
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AVVERTENZA	85
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA	86
------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche (<i>Discussione e rinvio</i>)	87
--	----

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell’agente di commercio (<i>Discussione e rinvio</i>)	88
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-04802 Cominardi: Situazione dei lavoratori della società Acmar scpa impiegati nei lavori per il prolungamento della linea M1-Metropolitana milanese	90
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	92
--	----

5-05828 Maestri: Utilizzo dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014 nei casi di cambio di appalto	90
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	93
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull’impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.

Audizione di rappresentanti dell’INPS (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. C. 2957, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 95

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 102

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 9 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 97

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 103

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06459 Loreface: Esiti dei controlli da parte dell'Aifa sul dispositivo innovativo per l'autocontrollo della glicemia 100

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 105

5-06456 Fucci e Palese: Accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e dei protocolli nell'ospedale di Galatina 101

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 107

5-06457 Bechis: Iniziative finalizzate a dare attuazione alla legge n. 81 del 2014 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari 101

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 108

5-06458 Lenzi: Iniziative urgenti per porre fine alla vendita on line di medicinali per l'interruzione di gravidanza 101

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

AVVERTENZA 101

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Enzo Moavero Milanese su federalismo fiscale e vincoli europei (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*) 111

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LORO GESTIONE E DESTINAZIONE 112

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore d'Austria a Roma, S.E. René Pollitzer (*Svolgimento e conclusione*) 113

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,80



17SMC0005210